Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale " n. 29 del 4 febbraio 1929 (VII)
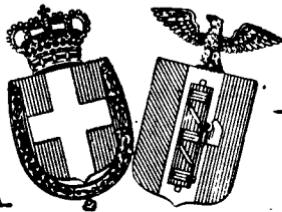
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

466. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 79.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, ed approvazione dei relativi statuti.

467. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 80.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, ed approvazione dei relativi statuti.

468. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 78.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio, ed approvazione dei relativi statuti.

469. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 77.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, ed approvazione dei relativi statuti.

470. — REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 76.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni Sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, ed approvazione dei relativi statuti.

Numero di pubblicazione **466.**

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **79.**

Riconoscimento giuridico delle Associazioni sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Provinciali Fascisti, aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto medesimo;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Nazionali Fascisti ed alle Unioni Nazionali dei Sindacati Fascisti aderenti alla detta Federazione Nazionale e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto stesso, ed è stato modificato l'elenco dei Sindacati Provinciali riconosciuti col citato decreto 26 settembre 1926, n. 1718, concedendosi il riconoscimento giuridico ad altri Sindacati Provinciali aderenti anche essi alla Federazione anzidetta;

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico della Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria ed è stata giuridicamente riconosciuta la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla detta Federazione;

Vista la domanda, in data 22 dicembre 1928, con la quale la Confederazione predetta ha chiesto che venga revocato il riconoscimento giuridico dei Sindacati Provinciali e Nazionali sopra indicati; che venga concesso, a norma di legge, il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti, come nell'elenco allegato alla detta domanda, e vengano approvati i relativi statuti-tipo;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, dei Sindacati Nazionali Fascisti e delle Unioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, già aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto medesimo.

E' altresì revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, dei Sindacati Provinciali Fascisti, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie enunciate nell'elenco annesso al decreto medesimo, modificato col citato Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, e già aderenti alla anzidetta Federazione Nazionale.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, alle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti ed ai Sindacati Provinciali, Interprovinciali e Nazionali Fascisti, aderenti alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria ed indicati nell'elenco annesso, che forma parte integrante del presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti, e dei Sindacati Provinciali, Interprovinciali e Nazionali Fascisti, riconosciuti ai termini del comma precedente, secondo i rispettivi testi, conformi ai modelli annessi al presente decreto, e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti le Federazioni Nazionali, le Unioni Provinciali, ed i Sindacati Provinciali, Interprovinciali e Nazionali, come sopra riconosciuti.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, sono applicabili nei confronti delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti e delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti, e dei Sindacati Provinciali, Interprovinciali e Nazionali Fascisti, ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico col primo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 8. — FERZI.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DELL'INDUSTRIA.

I. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA STAMPA, con sede in Roma.**

A) — *Sindacati Interprovinciali Fascisti degli Impiegati e Tecnici delle Aziende poligrafiche e giornalistiche* costituiti in tutti i capoluoghi di regione con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

B) — *Sindacati Interprovinciali Fascisti dei Tipografi dei Giornali* costituiti in tutti i capoluoghi di regione con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

C) — *Sindacati Interprovinciali Fascisti degli Operai di Aziende poligrafiche varie* costituiti in tutti i capoluoghi di

regione con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

D) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Rivenditori di Giornali e Riviste* costituiti nelle provincie di:

1. Ancona
2. Aquila
3. Avellino
4. Bergamo
5. Bologna
6. Brescia
7. Cagliari
8. Catania
9. Cremona
10. Cuneo
11. Ferrara
12. Firenze
13. Forlì
14. Gorizia
15. Imperia
16. Livorno
17. Lucca
18. Mantova
19. Milano
20. Modena
21. Napoli
22. Padova
23. Palermo
24. Parma
25. Pavia
26. Piacenza
27. Pisa
28. Pola
29. Reggio Calabria
30. Roma
31. Salerno
32. Savona
33. Siena
34. Spezia
35. Taranto
36. Torino
37. Trieste
38. Udine
39. Venezia
40. Verona
41. Vicenza

con competenza sul territorio delle rispettive provincie e con sede nel capoluogo di provincia.

E) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Fotografi e degli Addetti alla Fabbricazione del Materiale fotografico,* costituiti nelle provincie di: 1. Firenze, 2. Genova, 3. Lucca, 4. Milano, 5. Napoli, 6. Padova, 7. Roma, 8. Torino, 9. Trieste, con competenza territoriale sulle rispettive provincie e con sede nel capoluogo di provincia.

II. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA CARTA, con sede in Roma.**

A) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati di Aziende cartarie,* costituiti nelle provincie di: 1. Ancona, 2. Belluno, 3. Como, 4. Cremona, 5. Foggia, 6. Milano, 7. Napoli, 8. Siena, 9. Torino, 10. Vercelli, con competenza territoriale sulle rispettive provincie e con sede nel capoluogo di provincia.

B) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai di Aziende cartarie,* costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Ancona
3. Arezzo
4. Avellino
5. Belluno
6. Bergamo
7. Bologna
8. Brescia
9. Cagliari
10. Campobasso
11. Como
12. Cremona
13. Cuneo
14. Firenze
15. Frosinone
16. Genova
17. Gorizia
18. Livorno
19. Lucca
20. Macerata
21. Mantova
22. Milano
23. Modena
24. Napoli
25. Padova
26. Parma
27. Pavia
28. Perugia
29. Piacenza
30. Pisa
31. Pistoia
32. Roma
33. Salerno
34. Siena
35. Torino
36. Trento
37. Treviso
38. Varese
39. Vercelli
40. Verona
41. Vicenza
42. Viterbo

con competenza sul territorio delle rispettive provincie e con sede nel capoluogo di provincia.

C) — *Sindacati Interprovinciali Fascisti degli Operai cartotecnici,* costituiti in tutti i capoluoghi di regione, con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

III. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE CHIMICHE, con sede in Roma.**

A) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati tecnici ed amministrativi delle Industrie chimiche,* costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Ancona
3. Aosta
4. Aquila
5. Ascoli Piceno
6. Bologna
7. Brescia
8. Catania
9. Cosenza
10. Cremona
11. Ferrara
12. Firenze
13. Fiume
14. Forlì
15. Genova
16. Imperia
17. Livorno
18. Lucca
19. Mantova
20. Messina
21. Milano
22. Napoli
23. Padova
24. Palermo
25. Parma
26. Pavia
27. Perugia
28. Pesaro
29. Pescara
30. Piacenza
31. Pisa
32. Ravenna
33. Reggio Calabria
34. Reggio Emilia
35. Rieti
36. Roma
37. Rovigo
38. Salerno
39. Savona
40. Siena
41. Spezia
42. Terni
43. Torino
44. Trento
45. Trieste
46. Venezia
47. Vercelli
48. Verona

con competenza sul territorio delle rispettive provincie e con sede nel capoluogo di provincia.

B) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Capi-operai ed Operai delle Industrie chimiche,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Aosta
5. Aquila
6. Arezzo
7. Ascoli
8. Avellino
9. Belluno
10. Benevento
11. Bologna
12. Brescia
13. Brindisi
14. Cagliari
15. Caltanissetta
16. Catania
17. Catanzaro
18. Chieti
19. Como
20. Cosenza
21. Cremona
22. Cuneo
23. Ferrara
24. Firenze

25. Fiume
26. Forlì
27. Genova
28. Imperia
29. Lecce
30. Livorno
31. Lucca
32. Mantova
33. Messina
34. Milano
35. Modena
36. Napoli
37. Padova
38. Palermo
39. Parma
40. Pavia
41. Perugia
42. Pesaro
43. Pescara
44. Piacenza
45. Pisa
46. Pistoia
47. Pola
48. Ravenna
49. Reggio Calabria
50. Reggio Emilia
51. Rieti
52. Roma
53. Rovigo
54. Salerno
55. Sassari
56. Savona
57. Siena
58. Siracusa
59. Sondrio
60. Spezia
61. Taranto
62. Terni
63. Torino
64. Trapani
65. Trento
66. Treviso
67. Trieste
68. Udine
69. Venezia
70. Vercelli
71. Verona
72. Vicenza

con competenza sul territorio delle rispettive provincie e con sede nel capoluogo di provincia.

IV. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL LEGNO ED AFFINI, con sede in Roma.**

A) 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Piemonte, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Venezia Giulia, e con sede in Trieste.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Liguria, e con sede in Genova.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie dell'Emilia e con sede in Bologna.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie delle Marche, e con sede in Ancona.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Lazio, e con sede in Roma.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Campania, e con sede in Napoli.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati delle Industrie dell'ammobigliamento,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Sicilia, e con sede in Palermo.

B) — *Sindacati Interprovinciali Fascisti Falegnami, Ebanistri ed Intagliatori,* costituiti in tutti i capoluoghi di Regione, con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

C) 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Piemonte, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Veneto, e con sede in Venezia.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Venezia Giulia, e con sede in Trieste.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Liguria, e con sede in Genova.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie dell'Emilia, e con sede in Bologna.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Toscana, e con sede in Firenze.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie delle Marche, e con sede in Ancona.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Lazio, e con sede in Roma.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Campania, e con sede in Napoli.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Tappezzieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Sicilia, e con sede in Palermo.

D) 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Piemonte, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Veneto, e con sede in Venezia.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Venezia Giulia, e con sede in Trieste.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Liguria, e con sede in Genova.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie dell'Emilia, e con sede in Bologna.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Toscana, e con sede in Firenze.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Lazio, e con sede in Roma.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Campania, e con sede in Napoli.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista Mobilieri del Giunco e varie,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Sicilia, e con sede in Palermo.

V. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA EDILIZIA, con sede in Roma.

A) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati e Tecnici dell'Industria edilizia,* costituiti nelle provincie di:

1. Ancona
2. Aosta
3. Avellino
4. Bari
5. Bologna
6. Cagliari
7. Caltanissetta
8. Catanzaro
9. Como
10. Cremona
11. Cuneo
12. Firenze
13. Genova
14. Livorno
15. Lucca
16. Messina
17. Milano
18. Napoli
19. Palermo
20. Perugia
21. Pescara
22. Piacenza
23. Pisa
24. Reggio Calabria
25. Reggio Emilia
26. Roma
27. Salerno
28. Spezia
29. Sondrio
30. Torino
31. Trieste
32. Udine
33. Varese
34. Venezia
35. Vercelli
36. Verona

con competenza sul territorio delle rispettive provincie e con sede nel capoluogo di provincia.

B) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Muratori ed affini,* costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

C) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Pavimentatori ed Asfaltisti,* costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

D) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Decoratori, Verniciatori, ecc.,* costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

E) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Carpentieri,* costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

F) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Fornaciai laterizi,* costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

G) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli addetti alle Fabbriche di calce e cemento,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Aquila
5. Arezzo
6. Avellino
7. Bari
8. Belluno
9. Bergamo
10. Bologna
11. Brescia
12. Brindisi
13. Cagliari
14. Caltanissetta
15. Campobasso
16. Catania
17. Chieti
18. Como
19. Cosenza
20. Cremona
21. Cuneo
22. Firenze
23. Foggia
24. Forlì
25. Frosinone
26. Genova
27. Gorizia
28. Imperia
29. Lecce
30. Livorno
31. Lucca
32. Macerata
33. Mantova
34. Messina
35. Milano
36. Modena
37. Napoli
38. Padova
39. Palermo
40. Parma
41. Perugia
42. Pescara
43. Piacenza
44. Pisa
45. Pistoia
46. Pola
47. Ragusa
48. Ravenna
49. Reggio Calabria
50. Reggio Emilia
51. Roma
52. Salerno
53. Sassari
54. Savona
55. Siena
56. Siracusa
57. Spezia
58. Taranto
59. Teramo
60. Trapani
61. Trento
62. Udine
63. Varese
64. Venezia
65. Vercelli
66. Verona
67. Vicenza
68. Viterbo

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

H) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli addetti agli Impianti idrici, igienici e di riscaldamento,* costituiti nelle provincie di:

1. Ancona
2. Aosta
3. Bologna
4. Catanzaro
5. Cosenza
6. Cremona
7. Cuneo
8. Firenze
9. Genova
10. Ferrara
11. Lecce
12. Livorno
13. Lucca
14. Mantova
15. Messina
16. Milano
17. Napoli
18. Palermo
19. Ravenna
20. Roma
21. Spezia
22. Torino
23. Trento
24. Trieste
25. Venezia
26. Verona
27. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

I) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Selciatori e Scalpellini,* costituiti in tutte le provincie del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

VI. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA METALLURGICA, con sede in Roma.

A) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati dell'Industria metallurgica,* costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Ancona
3. Aosta
4. Arezzo
5. Bergamo
6. Bologna
7. Brescia
8. Como
9. Cuneo
10. Ferrara
11. Firenze
12. Fiume
13. Genova
14. Imperia

15. Livorno
16. Lucca
17. Milano
18. Modena
19. Napoli
20. Novara
21. Padova
22. Palermo
23. Pavia
24. Pesaro
25. Pescara
26. Piacenza
27. Pisa
28. Pistoia
29. Pola
30. Reggio Emilia
31. Roma
32. Salerno
33. Savona
34. Siena
35. Spezia
36. Taranto
37. Terni
38. Torino
39. Trento
40. Trieste
41. Udine
42. Varese
43. Venezia
44. Vercelli
45. Verona

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

B) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai siderurgici*, costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Aosta
3. Arezzo
4. Bergamo
5. Bologna
6. Brescia
7. Como
8. Cremona
9. Genova
10. Imperia
11. Livorno
12. Lucca
13. Milano
14. Napoli
15. Novara
16. Roma
17. Savona
18. Terni
19. Torino
20. Trieste
21. Udine
22. Varese
23. Venezia
24. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

C) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai meccanici*, costituiti in tutte le provincie del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

D) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai addetti ai Cantieri navali*, costituiti nelle provincie di:

1. Ancona
2. Bari
3. Brindisi
4. Catania
5. Fiume
6. Genova
7. Livorno
8. Messina
9. Napoli
10. Palermo
11. Pola
12. Savona
13. Spezia
14. Taranto
15. Trieste
16. Venezia

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

E) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai addetti alle Industrie dei motori e delle automobili*, costituiti nelle provincie di:

1. Bologna
2. Brescia
3. Genova
4. Milano
5. Napoli
6. Novara
7. Pisa
8. Savona
9. Torino
10. Varese

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

VII. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE, con sede in Roma.

A) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati ed assimilati addetti alle Industrie tessili*, costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Ancona
3. Aosta
4. Arezzo
5. Benevento
6. Bergamo
7. Bologna
8. Brescia
9. Como
10. Cremona
11. Cuneo
12. Ferrara
13. Firenze
14. Genova
15. Gorizia
16. Lucca
17. Milano
18. Napoli
19. Novara
20. Padova
21. Pavia
22. Perugia
23. Pisa
24. Reggio Emilia
25. Rovigo
26. Salermo
27. Spezia
28. Torino
29. Terni
30. Trento
31. Treviso
32. Trieste
33. Udine
34. Varese
35. Venezia
36. Vercelli
37. Verona
38. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

B) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai tessili*, costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Ancona
3. Aquila
4. Aosta
5. Arezzo
6. Ascoli Piceno
7. Bari
8. Belluno
9. Benevento
10. Bergamo
11. Bologna
12. Bolzano
13. Brescia
14. Catania
15. Chieti
16. Como
17. Cosenza
18. Cremona
19. Cuneo
20. Ferrara
21. Firenze
22. Fiume
23. Forlì
24. Frosinone
25. Genova
26. Gorizia
27. Lecce
28. Livorno
29. Lucca
30. Macerata
31. Mantova
32. Massa Carrara
33. Messina
34. Milano
35. Modena
36. Napoli
37. Novara
38. Padova
39. Palermo
40. Pavia
41. Perugia
42. Pesaro
43. Pescara
44. Piacenza
45. Pisa
46. Pistoia
47. Potenza
48. Ravenna
49. Reggio Calabria
50. Reggio Emilia
51. Rieti
52. Roma
53. Rovigo
54. Salerno
55. Savona
56. Siena
57. Sondrio
58. Spezia
59. Taranto
60. Teramo
61. Torino
62. Terni
63. Trento
64. Treviso
65. Trieste
66. Udine
67. Varese
68. Venezia

69. Vercelli
70. Verona
71. Vicenza
72. Viterbo
73. Zara

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

VIII. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL VETRO E DELLA CERAMICA, con sede in Roma.

A) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Impiegati dell'Industria del Vetro e della Ceramica,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

B) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai lastrai,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

C) — *Sindacato Nazionale Fascista dei Lavoratori specchi e cristalli,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

D) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai fiascai,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

E) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai Vetro bianco,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

F) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai bottigliai,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

G) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai Conterie e Vetri artistici,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

H) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai Vetrerie meccaniche, ecc.,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

I) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai Lampade elettriche e Soffiatrici in vetro,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

L) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai ceramisti ed affini,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

IX. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA PESCA, con sede in Roma.

A) 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati dell'Industria della Pesca,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Liguria, e con sede in Genova.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati dell'Industria della Pesca,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Campania, e con sede in Napoli.

B) — *Sindacati Interprovinciali Fascisti degli addetti alla Pesca e alla Lavorazione del pesce,* costituiti in tutti i capoluoghi di regione, con competenza sul territorio della rispettiva regione.

X. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELL'ALIMENTAZIONE, con sede in Roma.

A) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati dell'Industria dell'alimentazione,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Ancona
3. Belluno
4. Bergamo
5. Bologna
6. Brescia
7. Cagliari
8. Caltanissetta
9. Catania
10. Como
11. Cremona
12. Cuneo
13. Firenze
14. Foggia
15. Genova
16. Grosseto
17. Imperia
18. Livorno
19. Lucca
20. Messina
21. Milano
22. Modena
23. Napoli
24. Novara
25. Padova
26. Palermo
27. Parma
28. Pesaro
29. Perugia
30. Piacenza
31. Pola
32. Reggio Emilia
33. Roma
34. Salerno
35. Torino
36. Trapani
37. Trieste
38. Venezia
39. Verona
40. Vicenza
41. Zara

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

B) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Lavoratori delle Industrie delle Conserve alimentari e delle Frutta,* costituiti nelle provincie di:

1. Ascoli Piceno
2. Bologna
3. Catania
4. Firenze
5. Forlì
6. Genova
7. Livorno
8. Messina
9. Milano
10. Modena
11. Napoli
12. Novara
13. Palermo
14. Parma
15. Pavia
16. Piacenza
17. Pistoia
18. Reggio Emilia
19. Roma
20. Salerno
21. Sondrio
22. Taranto
23. Torino
24. Trieste
25. Vercelli

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

C) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Panettieri, Dolcieri, ecc.,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Ancona
3. Aquila
4. Arezzo
5. Ascoli Piceno
6. Avellino
7. Belluno
8. Benevento
9. Bergamo
10. Bologna
11. Brescia
12. Brindisi
13. Cagliari
14. Caltanissetta
15. Campobasso
16. Catania
17. Catanzaro
18. Chieti
19. Como
20. Cosenza
21. Cremona
22. Cuneo
23. Ferrara
24. Firenze
25. Fiume
26. Foggia
27. Forlì
28. Genova

29. Gorizia
30. Grosseto
31. Imperia
32. Lecce
33. Livorno
34. Lucca
35. Mantova
36. Massa Carrara
37. Messina
38. Milano
39. Modena
40. Napoli
41. Novara
42. Padova
43. Palermo
44. Parma
45. Pavia
46. Perugia
47. Pesaro
48. Pescara
49. Piacenza
50. Pisa
51. Pistoia
52. Pola
53. Potenza
54. Ravenna
55. Reggio Calabria
56. Reggio Emilia
57. Rieti
58. Roma
59. Rovigo
60. Salerno
61. Sassari
62. Savona
63. Siena
64. Siracusa
65. Sondrio
66. Spezia
67. Taranto
68. Teramo
69. Terni
70. Torino
71. Trapani
72. Trento
73. Treviso
74. Trieste
75. Udine
76. Venezia
77. Vercelli
78. Verona
79. Vicenza
80. Viterbo
81. Zara

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

D) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Pastai e Mugnai*, costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Aquila
5. Arezzo
6. Ascoli Piceno
7. Avellino
8. Belluno
9. Benevento
10. Bergamo
11. Bologna
12. Brescia
13. Brindisi
14. Cagliari
15. Campobasso
16. Caltanissetta
17. Catania
18. Catanzaro
19. Chieti
20. Como
21. Cosenza
22. Cremona
23. Cuneo
24. Enna
25. Firenze
26. Fiume
27. Ferrara
28. Foggia
29. Forlì
30. Frosinone
31. Genova
32. Gorizia
33. Grosseto
34. Imperia
35. Lecce
36. Livorno
37. Lucca
38. Mantova
39. Massa Carrara
40. Messina
41. Milano
42. Modena
43. Napoli
44. Novara
45. Palermo
46. Parma
47. Pavia
48. Perugia
49. Pesaro
50. Pescara
51. Pisa
52. Pistoia
53. Potenza
54. Ragusa
55. Ravenna
56. Reggio Calabria
57. Reggio Emilia
58. Roma
59. Rovigo
60. Salerno
61. Sassari
62. Siena
63. Siracusa
64. Sondrio
65. Spezia
66. Taranto
67. Teramo
68. Terni
69. Torino
70. Trapani
71. Trento
72. Treviso
73. Trieste
74. Udine
75. Venezia
76. Vercelli
77. Verona
78. Vicenza
79. Viterbo

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

E) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Lavoranti della Carne,* costituiti nelle provincie di:

1. Ancona
2. Avellino
3. Bergamo
4. Bologna
5. Brescia
6. Catanzaro
7. Como
8. Cremona
9. Cuneo
10. Fiume
11. Genova
12. Gorizia
13. Lecce
14. Livorno
15. Mantova
16. Milano
17. Modena
18. Napoli
19. Novara
20. Padova
21. Palermo
22. Parma
23. Pavia
24. Pesaro
25. Piacenza
26. Ravenna
27. Reggio Emilia
28. Roma
29. Sassari
30. Siena
31. Sondrio
32. Spezia
33. Taranto
34. Trento
35. Trieste
36. Venezia
37. Vercelli
38. Verona
39. Vicenza
40. Zara

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

F) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Lavoranti del Riso e del Latte,* costituiti nelle provincie di:

1. Ancona
2. Belluno
3. Bologna
4. Brescia
5. Cosenza
6. Cremona
7. Cuneo
8. Firenze
9. Fiume
10. Genova
11. Mantova
12. Milano
13. Modena
14. Novara
15. Napoli
16. Parma
17. Pavia
18. Piacenza
19. Ragusa
20. Ravenna
21. Reggio Emilia
22. Roma
23. Salerno
24. Sassari
25. Sondrio
26. Taranto
27. Udine
28. Venezia
29. Vercelli
30. Verona
31. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

G) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli addetti alle Industrie del Vino, della Birra, del Ghiaccio, dei Liquori e degli Sciroppi,* costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Ancona
3. Aquila
4. Ascoli Piceno
5. Belluno
6. Bergamo
7. Bologna
8. Brescia
9. Catania
10. Cremona
11. Cuneo
12. Ferrara

13. Firenze
14. Genova
15. Livorno
16. Mantova
17. Messina
18. Milano
19. Modena
20. Napoli
21. Padova
22. Palermo
23. Perugia
24. Pescara
25. Rieti
26. Roma
27. Sondrio
28. Spezia
29. Taranto
30. Terni
31. Torino
32. Trapani
33. Trento
34. Trieste
35. Varese
36. Venezia
37. Vercelli
38. Verona
39. Vicenza
40. Viterbo
41. Zara

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

XI. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE ESTRATTIVE, con sede in Roma.**

A) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Impiegati dell'Industria del Marmo,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

B) — *Sindacato Nazionale Fascista dei Lavoratori del Marmo,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

C) — *Sindacato Nazionale Fascista dei Lavoratori del Petrolio,* con competenza su tutto il territorio del Regno, e con sede in Roma.

D) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati amministrativi e tecnici delle Industrie estrattive,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Ancona
3. Aosta
4. Arezzo
5. Avellino
6. Bergamo
7. Bologna
8. Brescia
9. Cagliari
10. Caltanissetta
11. Cremona
12. Enna
13. Genova
14. Grosseto
15. Livorno
16. Milano
17. Napoli
18. Perugia
19. Pesaro
20. Pisa
21. Ragusa
22. Sassari
23. Torino
24. Trapani
25. Trieste

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

E) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Minatori e Manovali,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Ancona
3. Aosta
4. Aquila
5. Arezzo
6. Avellino
7. Belluno
8. Bologna
9. Brescia
10. Cagliari
11. Caltanissetta
12. Catania
13. Catanzaro
14. Chieti
15. Como
16. Cuneo
17. Enna
18. Firenze
19. Foggia
20. Forlì
21. Genova
22. Gorizia
23. Grosseto
24. Livorno
25. Lucca
26. Milano
27. Napoli
28. Palermo
29. Parma
30. Perugia
31. Pesaro
32. Pisa
33. Pola
34. Ragusa
35. Reggio Calabria
36. Salerno
37. Sassari
38. Siena
39. Spezia
40. Terni
41. Torino
42. Trento
43. Verona
44. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

F) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Cavatori pietra e tufo,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Ancona
3. Ascoli Piceno
4. Avellino
5. Belluno
6. Bergamo
7. Bologna
8. Caltanissetta
9. Campobasso
10. Catania
11. Cosenza
12. Cuneo
13. Enna
14. Firenze
15. Foggia
16. Frosinone
17. Genova
18. Imperia
19. Lecce
20. Livorno
21. Lucca
22. Milano
23. Messina
24. Napoli
25. Padova
26. Palermo
27. Parma
28. Pavia
29. Pisa
30. Pola
31. Ragusa
32. Roma
33. Salerno
34. Sassari
35. Savona
36. Siracusa
37. Sondrio
38. Spezia
39. Taranto
40. Trapani
41. Trento
42. Trieste
43. Vercelli
44. Viterbo

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo della provincia.

XII. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE ARTISTICHE.**

A) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Impiegati delle Industrie artistiche,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

B) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai della Instria artistica del legno,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

C) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai della Industria artistica del cuoio,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

D) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai della Industria artistica del ferro,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

E) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai della Industria artistica dei metalli preziosi,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

F) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai Industrie artistiche varie,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

XIII. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL TEATRO E DEL CINEMATOGRAFO, con sede in Roma.**

A) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Impiegati dell'Industria del Teatro e del Cinematografo,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

B) — *Sindacato Nazionale Fascista dei Capi-comici,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

C) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Artisti lirici,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

D) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Artisti di operetta,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

E) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Artisti drammatici,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

F) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Artisti di varietà,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

G) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Artisti cinematografici,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

H) — *Sindacato Nazionale Fascista dei Corali,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

I) — *Sindacato Nazionale Fascista Tersicore,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

L) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Spettacoli viaggianti,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

M) — *Sindacato Nazionale Fascista del Personale del teatro,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

N) — *Sindacato Nazionale Fascista del Personale del cinematografo,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

O) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Orchestrali e Bandisti,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Aquila
5. Arezzo
6. Ascoli Piceno
7. Avellino
8. Bari
9. Belluno
10. Benevento
11. Bergamo
12. Bologna
13. Brescia
14. Brindisi
15. Cagliari
16. Caltanissetta
17. Campobasso
18. Catania
19. Catanzaro
20. Chieti
21. Como
22. Cosenza
23. Cremona
24. Cuneo
25. Enna
26. Ferrara
27. Firenze
28. Fiume
29. Foggia
30. Forlì
31. Genova
32. Gorizia
33. Grosseto
34. Imperia
35. Lecce
36. Livorno
37. Lucca
38. Macerata
39. Mantova
40. Massa Carrara
41. Messina
42. Milano
43. Modena
44. Napoli
45. Novara
46. Padova
47. Palermo
48. Parma
49. Pavia
50. Perugia
51. Pesaro
52. Pescara
53. Piacenza
54. Pisa
55. Pistoia
56. Pola
57. Potenza
58. Ravenna
59. Reggio Calabria
60. Reggio Emilia
61. Rieti
62. Roma
63. Rovigo
64. Salerno
65. Sassari
66. Savona
67. Siena
68. Siracusa
69. Spezia
70. Taranto
71. Teramo
72. Terni
73. Torino
74. Trapani
75. Trento
76. Treviso
77. Trieste
78. Udine
79. Venezia
80. Vercelli
81. Verona
82. Vicenza
83. Viterbo
84. Zara

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

XIV. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELL'ABBIGLIAMENTO, con sede in Roma.**

A) — 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Fabbriche di Guanti,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Campania, e con sede in Napoli.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Fabbriche di Guanti,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

B) — 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai guantai,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Piemonte, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai guantai,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai guantai,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Liguria, e con sede in Genova.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai guantai,* con competenza territoriale su tutte le provincie dell'Emilia, e con sede in Bologna.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai guantai,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Toscana, e con sede in Firenze.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai guantai,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Campania, e con sede in Napoli.

C) — 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati Aziende pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati Aziende pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Campania, e con sede in Napoli.

D) — 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Piemonte, e con sede in Torino.

2° — *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Venezia Giulia, e con sede in Trieste.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Liguria, e con sede in Genova.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie dell'Emilia, e con sede in Bologna.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Toscana, e con sede in Firenze.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie delle Marche, e con sede in Ancona.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie dell'Umbria, e con sede in Perugia.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie del Lazio, e con sede in Roma.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Campania, e con sede in Napoli.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Sicilia, e con sede in Palermo.

12° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Operai pellicciai e pellettieri,* con competenza territoriale su tutte le provincie della Sardegna, e con sede in Cagliari.

E) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati dell'Industria dell'abbigliamento,* costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Ancona
3. Bologna
4. Firenze
5. Genova
6. Milano
7. Napoli
8. Pavia
9. Piacenza
10. Roma
11. Torino
12. Venezia
13. Verona

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

F) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai parrucchieri,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Aosta
5. Aquila
6. Ascoli Piceno
7. Avellino
8. Bari
9. Belluno
10. Benevento
11. Bergamo
12. Bologna
13. Brescia
14. Brindisi
15. Cagliari
16. Caltanissetta
17. Catania
18. Catanzaro
19. Chieti
20. Cosenza
21. Cremona
22. Cuneo
23. Ferrara
24. Firenze
25. Fiume
26. Foggia
27. Forlì
28. Frosinone
29. Genova
30. Gorizia
31. Grosseto
32. Imperia
33. Lecce
34. Livorno
35. Lucca
36. Macerata
37. Mantova
38. Massa Carrara
39. Messina
40. Milano
41. Modena
42. Napoli
43. Novara
44. Padova
45. Palermo
46. Parma
47. Pavia
48. Perugia
49. Pesaro
50. Pescara
51. Piacenza
52. Pisa
53. Pola
54. Potenza
55. Ragusa
56. Ravenna
57. Reggio Calabria
58. Reggio Emilia
59. Roma
60. Salerno
61. Sassari
62. Savona
63. Siena
64. Siracusa
65. Sondrio
66. Spezia
67. Taranto
68. Teramo
69. Terni
70. Torino
71. Trapani
72. Trento
73. Treviso
74. Trieste
75. Udine
76. Venezia
77. Vercelli
78. Verona
79. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

G) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli addetti alle Sartorie, Mercerie ed Aziende affini,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Ancona
3. Aquila
4. Ascoli Piceno
5. Avellino
6. Belluno
7. Bologna
8. Brescia
9. Cagliari
10. Caltanissetta
11. Campobasso
12. Catania
13. Catanzaro
14. Chieti
15. Como
16. Cosenza
17. Cuneo
18. Ferrara
19. Firenze
20. Fiume
21. Foggia
22. Forlì
23. Genova
24. Gorizia
25. Imperia
26. Lecce
27. Livorno
28. Macerata
29. Mantova
30. Messina
31. Milano
32. Modena
33. Napoli
34. Padova
35. Palermo
36. Parma
37. Pavia
38. Perugia
39. Pescara
40. Pola
41. Ragusa
42. Ravenna
43. Reggio Calabria
44. Rieti
45. Roma
46. Rovigo
47. Salerno
48. Siracusa
49. Sondrio
50. Spezia
51. Taranto
52. Teramo
53. Terni
54. Torino
55. Trapani
56. Trento
57. Trieste
58. Venezia
59. Vercelli
60. Verona
61. Vicenza
62. Viterbo
63. Zaza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

H) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai delle Fabbriche di Calzature,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Aquila
5. Ascoli Piceno
6. Avellino
7. Bergamo
8. Bologna
9. Brescia
10. Brindisi
11. Catania
12. Catanzaro
13. Chieti
14. Como
15. Cosenza
16. Cremona
17. Cuneo
18. Ferrara
19. Firenze
20. Foggia
21. Forlì
22. Frosinone
23. Genova
24. Gorizia
25. Imperia
26. Livorno
27. Lucca
28. Mantova
29. Milano
30. Modena
31. Napoli
32. Novara
33. Padova
34. Palermo
35. Parma
36. Pavia
37. Perugia
38. Pescara
39. Piacenza
40. Pisa
41. Pola
42. Ragusa
43. Ravenna
44. Reggio Calabria
45. Roma
46. Sassari
47. Siena
48. Siracusa
49. Spezia
50. Taranto
51. Terni
52. Torino
53. Trapani
54. Trento
55. Trieste
56. Varese
57. Vercelli
58. Verona
59. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

I) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai bottonieri,* costituiti nelle provincie di:

1. Ancona
2. Bergamo
3. Bologna
4. Brescia
5. Cremona
6. Milano
7. Napoli
8. Pavia
9. Piacenza
10. Torino
11. Trapani
12. Vercelli
13. Verona
14. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

L) — *Sindacati Provinciali Fascisti dei Cappellai,* costituiti nelle provincie di:

1. Alessandria
2. Ancona
3. Arezzo
4. Bergamo
5. Bologna
6. Brescia
7. Cagliari
8. Como
9. Cremona
10. Firenze
11. Lucca
12. Milano
13. Modena
14. Napoli
15. Padova
16. Palermo
17. Pavia
18. Pesaro
19. Pistoia
20. Reggio Emilia
21. Roma
22. Rovigo
23. Torino
24. Vercelli
25. Vicenza

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

M) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai delle Lavanderie e Stirerie,* costituiti nelle provincie di:

1. Ancona
2. Bologna
3. Catania
4. Cremona
5. Firenze
6. Genova
7. Imperia
8. Milano
9. Modena
10. Napoli
11. Palermo
12. Parma
13. Reggio Emilia
14. Roma
15. Rovigo
16. Trieste
17. Venezia
18. Verona
19. Zara

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

XV. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DELL'ACQUA, DEL GAS E DELL'ELETTRICITA', con sede in Roma.**

A) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Impiegati di Aziende elettricità,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

B) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Operai elettricisti,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

C) — *Sindacato Nazionale Fascista degli Impiegati di Aziende Acquedotti,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

D) — *Sindacato Nazionale Fascista dei Fontanieri, ecc.,* con competenza su tutto il territorio del Regno e con sede in Roma.

E) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati di Aziende del Gas,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Bologna
5. Catania
6. Firenze
7. Fiume
8. Genova
9. Gorizia
10. Livorno
11. Mantova
12. Milano
13. Modena
14. Napoli
15. Padova
16. Palermo
17. Parma
18. Pesaro
19. Piacenza
20. Pisa
21. Pistoia
22. Ravenna
23. Reggio Emilia
24. Roma
25. Salerno
26. Spezia
27. Torino
28. Trapani
29. Trento
30. Trieste
31. Varese
32. Venezia
33. Vercelli
34. Verona

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

F) — *Sindacati Provinciali Fascisti degli Operai di Aziende del Gas,* costituiti nelle provincie di:

1. Agrigento
2. Alessandria
3. Ancona
4. Bari
5. Bergamo
6. Bologna
7. Brescia
8. Cagliari
9. Catania
10. Catanzaro
11. Chieti
12. Cremona
13. Cuneo
14. Ferrara

15. Firenze
16. Fiume
17. Forlì
18. Genova
19. Gorizia
20. Imperia
21. Lecce
22. Livorno
23. Lucca
24. Mantova
25. Milano
26. Modena
27. Napoli
28. Padova
29. Palermo
30. Parma
31. Pavia
32. Pesaro
33. Piacenza
34. Pisa
35. Pistoia
36. Pola
37. Ravenna
38. Reggio Emilia
39. Roma
40. Salerno
41. Sassari
42. Savona
43. Siena
44. Spezia
45. Torino
46. Trapani
47. Trento
48. Trieste
49. Varese
50. Venezia
51. Vercelli
52. Verona

con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

UNIONI PROVINCIALI.

Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti dell'Industria, costituite in ciascuna provincia del Regno con competenza territoriale sulla provincia stessa e con sede nel capoluogo di provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto-tipo dei Sindacati Fascisti (provinciali, interprovinciali o nazionali) dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Sindacato Fascista . . . . . (1) è costituito con sede in . . . . . . una Associazione che riunisce sotto il simbolo del Littorio i lavoratori di ambo i sessi che esplicano la propria attività in qualità di . . . . (1).

L'Associazione estende la sua competenza nel territorio della Provincia (o delle Provincie) di . . . . (2).

Art. 2.

Il Sindacato fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

Fa inoltre parte (3) dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, avente competenza sul territorio in cui il Sindacato opera, nonchè delle organizzazioni nazionali della categoria.

In quanto giuridicamente riconosciuto a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente, nel territorio della sua circoscrizione, tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stato costituito.

Art. 3.

Con deliberazione del Direttorio del Sindacato, da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, nell'àmbito della circoscrizione del Sindacato stesso e nelle località ove sono maggiormente accentrati gli aderenti, apposite sezioni.

Tali sezioni sono organi interni dell'associazione, creati unicamente ai fini dell'organizzazione, e non hanno quindi, nè possono avere, la rappresentanza degli aderenti.

Le loro attribuzioni e il loro funzionamento saranno determinati dal Direttorio del Sindacato, d'accordo con la Confederazione e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali dei lavoratori rappresentati;

b) di assicurare ai prestatori d'opera rappresentati, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi o di tariffe di lavoro, un equo regolamento dei rapporti di lavoro, contemperando le esigenze dei lavoratori e delle imprese e subordinandole in ogni caso agli interessi superiori della Nazione;

c) di rappresentare la categoria dei prestatori d'opera che lo compongono, nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni professionali e dinanzi alla Magistratura del lavoro; di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di assistere i prestatori d'opera della categoria in tutte le altre vertenze che sorgessero fra essi ed i datori di lavoro per le quali il Sindacato ritenga utile ed opportuno il suo intervento;

e) di esercitare, a norma della dichiarazione XXIV della Carta del Lavoro, azione selettiva fra i prestatori d'opera della categoria al fine di elevarne sempre più le capacità tecniche ed il valore morale;

f) di promuovere lo sviluppo, assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, tutelare i rappresentati — a norma della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro — nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative alla assicurazione infortuni ed alle assicurazioni sociali, anche mediante la creazione di istituti di mutualità, previdenza ed assistenza;

g) di diffondere e di perfezionare l'istruzione tecnica e professionale dei rappresentati;

h) di adempiere a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle associazioni di grado superiore nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) appartenere alla categoria per la quale il Sindacato è costituito;

---

(1) A seconda dei casi: impiegati od operai aziende cartarie; impiegati od operai industrie chimiche, lavoranti carne, impiegati ed assimilati delle industrie tessili, operai tessili, ecc.

(2) Oppure — per i Sindacati nazionali — « in tutto il territorio del Regno ».

(3) Oppure — per i Sindacati interprovinciali — « dell'Unione provinciale dei Sindacati fascisti costituita nella Provincia in cui il Sindacato ha la propria sede, nonchè delle organizzazioni nazionali della categoria ».

Oppure — per i Sindacati nazionali — « delle organizzazioni nazionali della categoria ».

b) aver compiuto il 18° anno di età;

c) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato; ove essa non sia accolta, è ammesso il ricorso al Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta; e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata dal Direttorio del Sindacato per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle associazioni superiori cui questo aderisce.

Sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Titolo III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, oppure dai revisori dei conti.

Qualora il numero dei soci e le condizioni locali o altre circostanze lo richiedano, il Direttorio del Sindacato potrà stabilire che l'assemblea sia convocata per sezioni, ognuna delle quali sarà presieduta da un delegato del Sindacato stesso e delibererà sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea. Essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il segretario del Sindacato, oppure un suo delegato, nel caso previsto dal 3° comma del presente articolo, sono di diritto presidenti rispettivamente dell'assemblea o delle sezioni di questa. Il segretario non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo e i resoconti morali che lo riguardano; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea o della sezione stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le convocazioni dell'assemblea per sezioni: in tal caso il Direttorio del Sindacato stabilirà la ripartizione degli associati fra le varie sezioni, e le altre norme eventualmente occorrenti.

In ogni caso il computo delle votazioni avvenute presso le varie sezioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni stesse è fatta dal segretario del Sindacato entro i tre giorni successivi a quello fissato per le convocazioni.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato e della relazione finanziaria dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina del segretario del Sindacato. Tale nomina deve essere ratificata dal Presidente della Confederazione cui il Sindacato aderisce, ed approvata a norma di legge;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti ed uno è designato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il segretario. I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo del Sindacato da sottoporsi alla approvazione della assemblea;

d) di convocare le assemblee dei soci;

e) di provvedere in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni del presente statuto;

f) di deliberare sull'ammissione dei soci;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni e istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento del Sindacato, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio del Sindacato.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti al Sindacato sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dal Direttorio della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni. I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione di bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quo-

te dovute dai soci per la tessera ed il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale e morale-religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, dell'Opera Nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dalla assemblea dei socii, a norma del precedente art. 12.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio si intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione, che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione Nazionale dei Sindacati fascisti dell'Industria.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza del Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione Nazionale.

Art. 26.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro, nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alle associazioni superiori cui esso aderisce, ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti fra le associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale esso è costituito e nell'àmbito del territorio in cui esso opera.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato sia attore o convenuto.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi nei quali il Sindacato intende proporre azione innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 29.

Spetta al Direttorio del Sindacato di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni di lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano o di buon lavoratore, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati dal Sindacato e comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato o degli organismi di grado superiore cui il Sindacato stesso aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Direttorio del Sindacato.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria.

Art. 32.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Direttorio dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Industria la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria perchè dia il proprio *nulla osta*.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto-tipo delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti dell'Industria.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita con sede in . . . . l'Unione dei Sindacati Fascisti dell'Industria per la provincia di . . . .

Quale Associazione di grado superiore giuridicamente riconosciuta, ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, l'Unione estende la sua competenza su tutto il territorio della provincia per la quale è costituita ed anche sul territorio delle provincie vicine, limitatamente alle categorie rappresentate dai Sindacati interprovinciali ad essa aderenti. Essa fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, della quale accetta lo statuto e segue le direttive e la disciplina.

Art. 2.

L'Unione è formata:

a) dai Sindacati provinciali fascisti costituiti, nell'àmbito della sua circoscrizione, per le catégorie inquadrate nella Confederazione Nazionale alla quale l'Unione aderisce;

b) dai Sindacati interprovinciali fascisti aderenti alla medesima Confederazione ed aventi la propria sede nel territorio della provincia per la quale l'Unione è costituita.

Aderiscono inoltre all'Unione tutti gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero nell'àmbito della sua circoscrizione ed a vantaggio dei lavoratori delle categorie inquadrate, per gli scopi indicati all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Tanto i Sindacati di cui alle lettere *a*) e *b*) quanto gli enti ed istituti di cui al precedente comma fanno parte dell'Unione soltanto dopo che abbiano ottenuto il legale riconoscimento, e cessano di appartenervi quando il riconoscimento venga revocato.

Art. 3.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza, si propone di:

a) rappresentare tutte le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali dipendenti, rispetto alle autorità delle provincie ove esse esplicano la propria opera, nonchè rispetto agli enti, istituti ed associazioni che abbiano fini comunque interessanti i lavoratori;

b) coordinare gli interessi delle diverse categorie organizzate secondo i criteri fondamentali di azione stabiliti nelle deliberazioni e disposizioni generali della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce;

c) diffondere i principî del sindacalismo fascista, promuovere la costituzione di sindacati nonchè eventualmente anche di enti ed istituti di assistenza a carattere provinciale ed esercitare, per incarico della Confederazione, vigile controllo sul loro funzionamento; dare impulso ad ogni altra iniziativa intesa al miglioramento economico, professionale e morale dei lavoratori;

d) studiare i metodi di lavorazione ed i rapporti di lavoro, avendo di mira lo sviluppo sempre maggiore della collaborazione e l'aumento della produzione;

e) mantenere il collegamento fra i sindacati provinciali ed interprovinciali e fra questi e le associazioni di grado superiore cui l'Unione stessa aderisce;

f) assistere i Sindacati aderenti nella stipulazione di contratti collettivi sostituendosi anche ai Sindacati stessi quando ciò venga disposto dalla Confederazione;

g) coadiuvare e coordinare l'opera esplicata dalle varie associazioni aderenti, per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

h) vigilare sull'attuazione del programma contenuto negli statuti delle associazioni aderenti;

i) assistere e rappresentare, in quanto sia possibile, le associazioni aderenti, in ogni pratica e controversia di ordine giuridico e sindacale;

l) mantenere le relazioni con le associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella zona di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro e adoperandosi per la soluzione delle controversie che dovessero sorgere;

m) curare e sorvegliare, nei limiti della propria competenza, l'attuazione delle norme sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

n) adempiere a tutti gli altri còmpiti che ad essa derivino dalla Carta del Lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e delle associazioni di grado superiore nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle associazioni aderenti.

Art. 4.

Un Sindacato o un Istituto assistenziale non ancora riconosciuto, per ottenere l'iscrizione all'Unione, deve presentare domanda scritta al segretario di essa. La domanda dovrà essere accompagnata dallo statuto sociale, da una relazione sulle origini e le attività spiegate dall'associazione dalla fondazione in poi, e dall'elenco nominativo dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda dovrà contenere altresì una dichiarazione con la quale l'associazione si impegna ad osservare le disposizioni del presente statuto e di quelli delle organizzazioni di grado superiore cui l'Unione aderisce, nonchè le deliberazioni, disposizioni ed istruzioni dell'Unione stessa e delle dette organizzazioni di grado superiore.

La domanda sarà trasmessa, con motivato parere del Direttorio dell'Unione Provinciale, alla Federazione Nazionale della categoria cui l'Associazione richiedente aderisce.

Art. 5.

In nessun caso potranno essere accolte le domande di ammissione di Associazioni che non ispirino la propria attività ai principî informatori del sindacalismo fascista.

Art. 6.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire alla Unione provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa chiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 7

I rapporti tra le Unioni provinciali facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

I rapporti tra i diversi Sindacati dipendenti dalla Unione verranno regolati in base alle deliberazioni di questa, e sempre in armonia con le istruzioni impartite dalla Confederazione Nazionale.

Art. 8.

L'Unione ha il cómpito di collegare i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti con la Confederazione Nazionale cui essa stessa aderisce.

Per l'esercizio di tale attribuzione i Sindacati dipendenti debbono comunicare all'Unione tutti gli atti indicati nello art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e tutti quegli altri atti per i quali siano richieste dalla legge o dagli statuti l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione trasmette tali atti alla Confederazione, esprimendo su ciascuno di essi il proprio parere e fornendo tutti gli altri dati ed informazioni che siano richiesti dalla Confederazione.

Nel caso che gli atti di cui al secondo comma interessino tutta la categoria per la quale sia costituita apposita Federazione Nazionale, gli atti stessi saranno trasmessi alla Confederazione pel tramite della Federazione Nazionale.

TITOLO III.

Organi dell'Unione.

Art. 9.

Sono organi dell'Unione:
a) il Congresso provinciale;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 10.

Il Congresso provinciale è formato dai membri dei Direttori e dai segretari di tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali componenti l'Unione, nonchè dai dirigenti degli enti ed istituti assistenziali eventualmente aderenti all'Unione medesima.

Partecipano di diritto al Congresso il segretario ed i membri del Direttorio dell'Unione; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni relative al conto consuntivo ed ai resoconti morali che li riguardano. Partecipano altresì di diritto al Congresso i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce ha diritto di inviare un proprio rappresentante al Congresso provinciale.

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, non oltre il mese di maggio. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio della Unione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Associazioni dipendenti dalla Unione, ovvero dai revisori dei conti, o sia ordinato dalla Confederazione Nazionale.

A cura del segretario, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario dell'Unione è il presidente del Congresso.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le votazioni concernenti persone debbono essere fatte sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di partecipare al Congresso i rappresentanti di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi all'Unione provinciale.

Art. 11.

Il Congresso provinciale viene convocato per i seguenti oggetti:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;

b) l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo dell'Unione e delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione;

c) la nomina di quattro membri del Direttorio, e del tesoriere-economo;

d) la nomina di tre revisori dei conti che debbono essere scelti normalmente fra gli aderenti alle organizzazioni che fanno parte dell'Unione e che abbiano la competenza necessaria; il Congresso può tuttavia scegliere due dei revisori anche fra le persone estranee, quando ciò sia necessario per assicurare un adeguato controllo sulla gestione economica dell'Unione e dei Sindacati dipendenti.

Art. 12.

Il Direttorio dell'Unione è composto dal segretario dell'Unione che lo presiede, e da cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Congresso provinciale, fra i suoi componenti, ed uno è designato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, anche al di fuori dei componenti il Congresso stesso, purchè appartenente ad una delle Associazioni aderenti all'Unione.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre: straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e deve contenere la indicazione del luogo e del tempo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Il Direttorio è presieduto dal segretario dell'Unione.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono considerati dimissionari.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Direttorio, il Congresso, convocato entro un mese, dovrà procedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio dell'Unione ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo dell'Unione, da sottoporsi all'approvazione del Congresso provinciale;

d) di convocare il Congresso provinciale;

e) di esprimere il proprio avviso sulle domande di ammissione di nuove associazioni nell'Unione;

f) di designare i rappresentanti dell'Unione e quelli di tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti in tutti i Consigli, enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

g) di proporre alla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto confederale, a carico dei Sindacati dipendenti o dei dirigenti di questi;

h) di deliberare l'espulsione dei soci dai Sindacati provinciali ed interprovinciali aderenti all'Unione, sulla proposta dei rispettivi Direttorii;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

Art. 15.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione Nazionale; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere ratificata a norma di legge.

Per la nomina a segretario dovrà essere data la preferenza, a parità di ogni altro requisito, a coloro che siano muniti di diploma rilasciato da scuole per organizzatori sindacali.

Il segretario dirige e rappresenta l'Unione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Congresso provinciale e del Direttorio dell'Unione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti dall'Unione, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i Sindacati, e fra questi e gli organismi di grado superiore da cui l'Unione dipende, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Unione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio dell'Unione.

Art. 17.

Costituiscono entrate dell'Unione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Unione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c)* dell'articolo precedente;

d) gli interessi sulle somme accantonate come alla lettera *b)* dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dall'Unione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a)* sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro; dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia; dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate dell'Unione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Congresso provinciale un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Congresso ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce. Il tesoriere-economo redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Congresso potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 20.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio dell'Unione entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato dal Congresso provinciale, a norma del precedente art. 11. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale cui l'Unione stessa aderisce.

Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio si intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale, coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti nominati dal Congresso provinciale eserciteranno la loro azione di controllo, oltre che sulla Unione, anche su tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti da essa.

A tale fine essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Congresso e del Direttorio dell'Unione, e delle assemblee e dei Direttori dei Sindacati dipendenti.

Essi debbono esaminare e controllare i conti consuntivi delle singole associazioni ed accompagnarli con loro relazioni che saranno sottoposte alla approvazione delle rispettive assemblee dei soci, per i Sindacati, e del Congresso provinciale, per l'Unione, e comunicate in ogni caso alla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

L'Unione è tenuta a dare ai Sindacati provinciali ed interprovinciali che la richiedano la propria assistenza nella stipulazione dei contratti collettivi.

L'assistenza di cui al comma precedente sarà prestata dal segretario dell'Unione, il quale potrà delegare all'uopo uno dei membri del Direttorio.

Il segretario o il suo delegato hanno facoltà di firmare i contratti collettivi stipulati dai Sindacati, assieme ai legali rappresentanti di questi.

Art. 24.

La Confederazione Nazionale potrà disporre che l'Unione avochi a sè la trattazione e la stipulazione di contratti collettivi, quando implichino questioni di carattere generale, o interessino due o più dei Sindacati dipendenti, o quando l'importanza delle questioni stesse lo richiedano, ed in generale tutte le volte che la Confederazione lo crederà opportuno.

Per la stipulazione e l'approvazione dei contratti collettivi, l'Unione osserverà tutte le norme di legge e quelle stabilite dallo statuto dei sindacati di 1° grado.

La firma dei contratti spetta al segretario dell'Unione.

Art. 25.

L'Unione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra i Sindacati dipendenti e le altre associazioni sindacali.

In ogni caso dovrà fornire alle organizzazioni di grado superiore tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative di competenza delle organizzazioni stesse.

L'Unione deve trasmettere alla Confederazione Nazionale le richieste dei Sindacati dipendenti per l'autorizzazione all'esercizio di azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro, accompagnandole col proprio parere motivato.

L'Unione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

Per l'esercizio dell'azione dinanzi alla detta Magistratura, nei casi in cui l'Unione agisca per i rapporti da essa contratti, saranno osservate le norme di legge e quelle analoghe degli statuti dei sindacati di 1° grado.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 26.

Spetta al Direttorio dell'Unione di deliberare, su proposta dei Direttorii dei Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti, l'espulsione da questi dei soci i quali abbiano commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'organizzazione sindacale, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nei Sindacati.

Le deliberazioni del Direttorio saranno prese sulla base degli elementi e delle informazioni fornite dai Sindacati e delle eventuali note e difese scritte che saranno state comunicate ai Sindacati stessi dagli interessati.

Il Direttorio, prima di provvedere, può anche sentire l'interessato nelle sue discolpe orali, le quali saranno riassunte in apposito verbale, da allegarsi agli atti del procedimento.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura del segretario dell'Unione, notificato all'interessato, mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Entro un mese dalla notifica del provvedimento, l'interessato può presentare ricorso al presidente della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce. E' salvo in ogni caso il diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Il segretario dell'Unione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti, per le infrazioni previste dallo statuto confederale.

Art. 28.

Il Direttorio della Unione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle associazioni dipendenti che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale.

Il Direttorio è tenuto a proporre alla Confederazione Nazionale la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione, da parte del Ministero stesso, dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Direttorio ha infine la facoltà di denunciare alla Confederazione tutte le altre infrazioni commesse dalle associazioni dipendenti o dai loro dirigenti per l'adozione dei provvedimenti che la Confederazione stessa e le autorità competenti crederanno opportuno di prendere.

Art. 29.

Eccettuato il caso previsto dal 2° comma dell'articolo precedente, tutte le volte che la Confederazione Nazionale delibererà la sospensione o la revoca dalla carica dei dirigenti

dei sindacati, sarà nominato, dal presidente della Confederazione stessa, un commissario straordinario, determinandone i poteri e la durata del mandato.

Il commissario straordinario dovrà essere scelto fra le persone indicate in apposito elenco, approvato dal Ministero delle corporazioni.

In ogni caso la durata del mandato affidato al commissario confederale non può eccedere il termine di sei mesi.

I provvedimenti di cui al 1° ed al 3° comma del presente articolo debbono essere comunicati al Ministero delle corporazioni per la ratifica.

Art. 30.

Indipendentemente dai provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, l'Unione ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sulla attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione Nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un terzo dei Sindacati dipendenti. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione Nazionale perchè essa dia il proprio *nulla osta.*

Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso provinciale. Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Congresso, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto-tipo delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'industria.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti (1) . . . . è costituita una Associazione che riunisce tutti i Sindacati di primo grado, regolarmente riconosciuti, che inquadrano i (1) . . . .

Fanno inoltre parte della Federazione Nazionale gli Enti ed Istituti a carattere nazionale che eventualmente si costituissero a vantaggio dei lavoratori delle categorie inquadrate, per gli scopi indicati all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Federazione Nazionale ha la propria sede in Roma.

Art. 2.

La Federazione Nazionale estende la sua competenza in tutto il territorio del Regno: essa fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e dalla Confederazione cui aderisce, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che la compongono.

Art. 3.

La Federazione nell'àmbito della sua competenza si propone:

a) di rappresentare legalmente tutte le Associazioni di grado inferiore che la compongono sia rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro, sia rispetto agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti i lavori delle categorie inquadrate, sia infine dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare le attività delle Associazioni aderenti, in armonia con gli interessi delle categorie inquadrate e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alle categorie organizzate;

d) di svolgere — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione della mano d'opera e delle capacità professionali;

e) di stipulare contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione, e sostituirsi ai Sindacati aderenti nella stipulazione di contratti locali, e nella azione di competenza dei Sindacati stessi per la determinazione di tariffe di lavoro;

(1) A seconda dei casi: *a*) tipografi dei giornali, impiegati e tecnici aziende poligrafiche e giornalistiche, impiegati di aziende poligrafiche varie, operai aziende poligrafiche varie, rivenditori giornali e riviste; fotografi ed addetti alla fabbricazione materiale fotografico; oppure: *b*) impiegati industrie chimiche ed operai industrie chimiche, ecc. ecc.

f) di coadiuvare e coordinare l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

g) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi Istituti a carattere nazionale;

h) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti, a carattere nazionale, aventi per scopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria inquadrata;

i) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti le categorie da essa rappresentate; di adempiere a tutti gli altri compiti che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, nonchè dal presente statuto.

Titolo II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Federazione Nazionale, i Sindacati di primo grado e gli istituti assistenziali non ancora riconosciuti debbono presentare, per il tramite della Unione Provinciale, regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alla attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione Nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione Nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio: se essa è accettata, il presidente della Federazione Nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica dell'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporre le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio della Federazione Nazionale circa l'ammissione di un Sindacato, o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle Corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire alla Federazione Nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione Nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, o il cui riconoscimento venga revocato, perde la qualità di socio della Federazione Nazionale.

Art. 7.

I rapporti che i vari Sindacati di primo grado costituenti la Federazione Nazionale abbiano fra loro e con le Unioni Provinciali territorialmente competenti saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione Nazionale medesima.

Nessun Sindacato di primo grado potrà avere rapporti con Associazioni di grado pari a quello della Federazione Nazionale cui aderisce, se non pel tramite di questa.

I rapporti fra la Federazione Nazionale e le altre Associazioni di pari grado costituenti la Confederazione sono regolati dalle istruzioni e deliberazioni di questa.

Titolo III.

Organi della Federazione Nazionale.

Art. 8.

Sono organi della Federazione Nazionale
a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti alla Federazione Nazionale.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i membri del Direttorio della Federazione Nazionale: essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

La Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine, quando il Direttorio della Federazione lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal Direttorio della Federazione in accordo col segretario.

A cura di quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione Nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano: il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio i segretari di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi alla Federazione Nazionale.

Art. 10.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione Nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo della Federazione, delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione Nazionale;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio della Federazione Nazionale si compone del segretario della Federazione stessa, che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Consiglio, fra i suoi componenti, ed uno è designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso, purchè appartenente alla categoria.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio della Federazione Nazionale ha il cómpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Federazione Nazionale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

d) di convocare il Consiglio, d'accordo col segretario;

e) di deliberare sulla ammissione alla Federazione Nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) di deliberare le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi e quelli con le Unioni Provinciali, a norma del presente statuto;

g) di designare i rappresentanti della Federazione Nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 13.

Il segretario della Federazione Nazionale è nominato dal presidente della Confederazione, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere ratificata a norma di legge.

Art. 14.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione Nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio della Federazione Nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti dalla Federazione Nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti e fra questi e le Unioni provinciali, ed adempie a tutte le altre funzioni demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione Nazionale aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione Nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato a cura del segretario all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio della Federazione Nazionale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione Nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione Nazionale sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dalla Federazione Nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle Corporazioni.

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia, dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione Nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Consiglio potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 19.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio della Federazione Nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dal Consiglio a norma del precedente articolo 10. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale cui la Federazione stessa aderisce. Se, entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione, la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale coll'assenso del Ministero delle Corporazioni.

Art. 21.

Il Consiglio della Federazione Nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata alla Confederazione Nazionale, cui la Federazione aderisce, e sottoposta all'approvazione del Consiglio della Federazione Nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 22.

La Federazione Nazionale stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo che la Confederazione Nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione Nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti le categorie di lavoratori da essa rappresentati, quando le questioni, le vertenze e i contratti stessi rivestano carattere generale ed abbiano particolare importanza per la categoria.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza e con l'autorizzazione della Confederazione, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale e nelle discussioni per la determinazione delle tariffe di lavoro riferentisi alle categorie dei lavoratori da essa rappresentate, d'accordo con le Unioni Provinciali dalle quali dipendono le Associazioni interessate.

Art. 24.

I contratti collettivi di competenza della Federazione Nazionale sono firmati dal segretario, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione della Confederazione Nazionale.

Art. 25.

La Federazione Nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai

contratti di lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione Nazionale o agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 26.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, la Federazione Nazionale non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione Nazionale.

Qualora la Federazione Nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione Nazionale la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, delle categorie che in essa sono inquadrate.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione Nazionale sia attrice o convenuta.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi in cui la Federazione Nazionale intenda proporre azioni innanzi alla Magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 27.

La Federazione Nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali, agendo di accordo con le Unioni Provinciali alle quali aderiscono i Sindacati stessi, e sostituendosi anche alle Unioni medesime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o siano di particolare importanza per la categoria inquadrata.

La Federazione Nazionale ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

Art. 28.

Spetta al Direttorio della Federazione Nazionale di concedere agli organi centrali di collegamento la facoltà di dettare norme generali sulle condizioni del lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione Nazionale o da un terzo dei Sindacati dipendenti. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio *nulla osta*.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Federazione Nazionale. Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con un maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione Nazionale, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **467**.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. **80**.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Provinciali Fascisti, aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto stesso;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Nazionali Fascisti aderenti alla detta Federazione Nazionale e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto medesimo;

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura ed è stata giuridicamente riconosciuta la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla detta Federazione;

Vista la domanda in data 24 dicembre 1928, con la quale la Confederazione predetta ha chiesto che venga revocato il riconoscimento giuridico dei Sindacati Provinciali e Nazionali sopra indicati; venga concesso, a norma di legge, il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti, come nell'elenco allegato alla detta domanda, e vengano approvati i relativi statuti-tipo;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, dei Sindacati Nazionali Fascisti, già aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto medesimo.

E' altresì revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, dei Sindacati Provinciali Fascisti, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie enunciate nell'elenco annesso al decreto medesimo e già aderenti alla citata Federazione Nazionale.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, alle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti ed ai Sindacati Provinciali ed Interprovinciali Fascisti, aderenti alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, ed indicati nell'elenco annesso, che forma parte integrante del presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti e dei Sindacati Provinciali ed Interprovinciali Fascisti, riconosciuti ai termini del comma precedente, secondo i rispettivi testi, conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti le Federazioni Nazionali, le Unioni Provinciali ed i Sindacati Provinciali ed Interprovinciali, come sopra riconosciuti.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2724, sono applicabili nei confronti delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti, e dei Sindacati Provinciali ed Interprovinciali Fascisti, ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con il 1° comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 9. — FERZI.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DELL'AGRICOLTURA.

I. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI TECNICI AGRICOLI (Laureati, Periti agrari, Diplomati, Pratici patentati), con sede in Roma.

Sindacati Provinciali dei Tecnici Agricoli Fascisti (Laureati, Periti agrari, Diplomati, Pratici patentati), costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

II. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI IMPIEGATI DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI, con sede in Roma.

1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, e con sede in Cuneo.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, Spezia, e con sede in Genova.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Bergamo.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Bolzano, Fiume, Gorizia, Padova, Pola, Rovigo, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Zara, e con sede in Venezia.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, e con sede in Ravenna.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, e con sede in Firenze.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, e con sede in Ascoli Piceno.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo, e con sede in Roma.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, e con sede in Aquila.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, e con sede in Salerno.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali,* con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e con sede in Taranto.

12° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza, Matera, Potenza, Reggio Calabria, e con sede in Catanzaro.

13° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende agricole e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Nuoro, Palermo, Ragusa, Sassari, Siracusa, Trapani, e con sede in Trapani.

III. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI PICCOLI COLTIVATORI DIRETTI, con sede in Roma.

Sindacati Provinciali Fascisti dei Piccoli coltivatori diretti, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

IV. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI COLONI E MEZZADRI, con sede in Roma.

Sindacati Provinciali Fascisti dei Coloni e Mezzadri, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

V. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI SALARIATI E BRACCIANTI, con sede in Roma.

Sindacati Provinciali Fascisti dei Salariati e Braccianti, costituiti in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla rispettiva provincia e con sede nel capoluogo di provincia.

VI. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DELLE MAESTRANZE BOSCHIVE E FORESTALI, con sede in Roma.

1° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, e con sede in Novara.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, Spezia, e con sede in Genova.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Sondrio.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Bolzano, Trento, e con sede in Trento.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, e con sede in Vicenza.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulla provincie di Belluno, Treviso, Venezia, e con sede in Venezia.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Gorizia, Udine, e con sede in Udine.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Pola, Trieste, Zara, e con sede in Trieste.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, e con sede in Bologna.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, e con sede in Pistoia.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Siena, e con sede in Grosseto.

12° Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze *boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Perugia, Rieti, Terni, e con sede in Perugia.

13° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, e con sede in Macerata.

14° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Frosinone, Roma, Viterbo, e con sede in Roma.

15° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, e con sede in Aquila.

16° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e con sede in Foggia.

17° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Matera, Potenza, e con sede in Potenza.

18° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, e con sede in Salerno.

19° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, e con sede in Cosenza.

20° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e con sede in Palermo.

21° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Maestranze boschive e forestali*, con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari, e con sede in Sassari.

VII. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI PASTORI, con sede in Roma.

1° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori*, con competenza territoriale sulle provincie del Piemonte, della Lombardia, della Liguria, della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia, del Veneto e dell'Emilia, e con sede in Venezia.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori*, con competenza territoriale sulle provincie della Toscana, e con sede in Pisa.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori,* con competenza territoriale sulle provincie delle Marche e dell'Umbria, e con sede in Rieti.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori,* con competenza territoriale sulle provincie del Lazio, e con sede in Roma.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori,* con competenza territoriale sulle provincie degli Abruzzi e Molise, e con sede in Aquila.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori,* con competenza territoriale sulle provincie delle Puglie e della Basilicata, e con sede in Foggia.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori,* con competenza territoriale sulle provincie della Campania e della Calabria, e con sede in Catanzaro.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori,* con competenza territoriale sulle provincie della Sicilia, e con sede in Palermo.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista dei Pastori,* con competenza territoriale sulle provincie della Sardegna, e con sede in Sassari.

Unioni Provinciali.

Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, costituite in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla provincia stessa, e con sede nel capoluogo di provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto-tipo dei Sindacati Fascisti (provinciali od interprovinciali) dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Sindacato Fascista . . . (1) è costituita con sede in . . . . una Associazione che riunisce sotto il simbolo del Littorio i lavoratori di ambo i sessi che esplicano la propria attività in qualità di . . . . (1).

L'Associazione estende la sua competenza nel territorio della Provincia (o delle Provincie) di . . . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

Fa inoltre parte (2) dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, avente competenza sul territorio in cui il Sindacato opera, nonchè delle organizzazioni nazionali della categoria.

In quanto giuridicamente riconosciuto a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stato costituito.

Art. 3.

Con deliberazione del Direttorio del Sindacato, da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, nell'àmbito della circoscrizione del Sindacato stesso e nelle località ove sono maggiormente accentrati gli aderenti, apposite sezioni.

Tali sezioni sono organi interni dell'Associazione, creati unicamente ai fini dell'organizzazione, e non hanno quindi, nè possono avere, la rappresentanza degli aderenti.

Le loro attribuzioni e il loro funzionamento saranno determinati dal Direttorio del Sindacato, d'accordo con la Confederazione e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali dei lavoratori rappresentati;

b) di assicurare ai prestatori d'opera rappresentati, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi o di tariffe di lavoro, un equo regolamento dei rapporti di lavoro, contemperando le esigenze dei lavoratori e delle imprese e subordinandole in ogni caso agli interessi superiori della Nazione;

c) di rappresentare la categoria dei prestatori d'opera che lo compongono, nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni professionali e dinanzi alla Magistratura del lavoro; di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di assistere i prestatori d'opera della categoria in tutte le altre vertenze che sorgessero fra essi ed i datori di lavoro e per le quali il Sindacato ritenga utile ed opportuno il suo intervento;

e) di esercitare, a norma della dichiarazione XXIV della Carta del Lavoro, azione selettiva fra i prestatori d'opera della categoria al fine di elevarne sempre più le capacità tecniche ed il valore morale;

f) di promuovere lo sviluppo, di assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, di tutelare i rappresentati — a norma della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro — nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative alla assicurazione infortuni ed alle assicurazioni sociali, anche mediante la creazione di istituti di mutualità, previdenza ed assistenza;

g) di diffondere e perfezionare l'istruzione tecnica e professionale dei rappresentati;

h) di adempiere a tutti gli altri cómpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle associazioni di grado superiore nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) appartenere alla categoria per la quale il Sindacato è costituito;

---

(1) A seconda dei casi: dei tecnici agricoli, degli impiegati di aziende agricole e forestali, dei salariati e braccianti, ecc.

(2) Oppure — per i Sindacati interprovinciali — « dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti costituita nella Provincia in cui il Sindacato ha la propria sede, nonchè delle organizzazioni nazionali della categoria ».

b) avere compiuto il 18° anno di età;

c) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato; ove essa non sia accolta, è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, e in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta; e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata dal Direttorio del Sindacato per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle associazioni superiori cui questo aderisce.

Sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

Titolo III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

Qualora il numero dei soci o le condizioni locali o altre circostanze lo richiedano, il Direttorio del Sindacato potrà stabilire che l'assemblea sia convocata per sezioni, ognuna delle quali sarà presieduta da un delegato del Sindacato stesso e delibererà sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il segretario del Sindacato, oppure un suo delegato, nel caso previsto dal 3° comma del presente articolo, sono di diritto presidenti rispettivamente dell'assemblea o delle sezioni di questa. Il segretario non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo e i resoconti morali che lo riguardano; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea o della sezione stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le convocazioni dell'assemblea per sezioni: in tal caso il Direttorio del Sindacato stabilirà la ripartizione degli associati fra le varie sezioni, e le altre norme eventualmente occorrenti.

In ogni caso il computo delle votazioni avvenute presso le varie sezioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni stesse è fatta dal segretario del Sindacato entro i tre giorni successivi a quello fissato per le convocazioni.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato e della relazione finanziaria dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina del segretario del Sindacato. Tale nomina deve essere ratificata dal presidente della Confederazione, cui il Sindacato aderisce, ed approvata a norma di legge;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti ed uno è designato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il segretario. I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato ha il cómpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo del Sindacato da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

d) di convocare le assemblee dei soci;

e) di provvedere in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni del presente statuto;

f) di deliberare sull'ammissione dei soci;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dello statuto, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento del Sindacato, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio del Sindacato.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti al Sindacato sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dal Direttorio della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni. I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci

per la tessera ed il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale-religiosa, per l'educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro; dell'Opera Nazionale per la maternità e per l'infanzia; dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato dall'assemblea dei socii, a norma del precedente art. 12. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio si intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza del Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione Nazionale.

Art. 26.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro, nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alle Associazioni superiori cui esso aderisce, ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti fra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale esso è costituito e nell'àmbito del territorio in cui esso opera.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato sia attore o convenuto.

L'autorizzazione della Confederazione nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi nei quali il Sindacato intende proporre azione innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali, per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 29.

Spetta al Direttorio del Sindacato di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano o di buon lavoratore, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati dal Sindacato o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato o degli organismi di grado superiore cui il Sindacato stesso aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Direttorio del Sindacato.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

Art. 32.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Direttorio dell'Unione provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali della organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura perchè dia il proprio *nulla osta*.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto-tipo delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita con sede in . . . . . . l'Unione dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura per la provincia di . . . .

Quale Associazione di grado superiore giuridicamente riconosciuta ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, l'Unione estende la sua competenza su tutto il territorio della provincia per la quale è costituita ed anche sul territorio delle provincie vicine, limitatamente alle categorie rappresentate dai Sindacati interprovinciali ad essa aderenti. Essa fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura della quale accetta lo statuto e segue le direttive e la disciplina.

Art. 2.

L'Unione è formata:

a) dai Sindacati provinciali fascisti costituiti nell'ambito della sua circoscrizione, per le categorie inquadrate nella Confederazione Nazionale alla quale l'Unione aderisce;

b) dai Sindacati interprovinciali fascisti aderenti alla medesima Confederazione ed aventi la propria sede nel territorio della provincia per la quale l'Unione è costituita.

Aderiscono inoltre all'Unione tutti gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero nell'ambito della sua circoscrizione ed a vantaggio dei lavoratori delle categorie inquadrate, per gli scopi indicati all'articolo 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Tanto i Sindacati di cui alle lettere *a*) e *b*), quanto gli enti ed istituti di cui al precedente comma, fanno parte dell'Unione soltanto dopo che abbiano ottenuto il legale riconoscimento, e cessano di appartenervi quando il riconoscimento venga revocato.

Art. 3.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza, si propone di:

a) rappresentare tutte le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali dipendenti, rispetto alle autorità delle provincie ove esse esplicano la propria opera, nonchè rispetto agli enti, istituti ed associazioni che abbiano fini comunque interessanti i lavoratori;

b) coordinare gli interessi delle diverse categorie organizzate secondo i criteri fondamentali di azione stabiliti nelle deliberazioni e disposizioni generali della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce;

c) diffondere i principî del sindacalismo fascista, promuovere la costituzione di sindacati nonchè eventualmente anche di enti ed istituti di assistenza a carattere provinciale ed esercitare per incarico della Confederazione vigile controllo sul loro funzionamento; dare impulso ad ogni altra iniziativa intesa al miglioramento economico, professionale e morale dei lavoratori;

d) studiare i metodi di lavorazione ed i rapporti di lavoro, avendo di mira lo sviluppo sempre maggiore della collaborazione e l'aumento della produzione;

e) mantenere il collegamento fra i Sindacati provinciali ed interprovinciali e fra questi e le associazioni di grado superiore cui l'Unione stessa aderisce;

f) assistere i Sindacati aderenti nella stipulazione di contratti collettivi, sostituendosi anche ai Sindacati stessi quando ciò venga disposto dalla Confederazione;

g) coadiuvare e coordinare l'opera esplicata dalle varie associazioni aderenti, per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione, previsti dai rispettivi statuti;

h) vigilare sull'attuazione del programma contenuto negli statuti delle associazioni aderenti;

i) assistere e rappresentare, in quanto sia possibile, le associazioni aderenti in ogni pratica e controversia di ordine giuridico e sindacale;

l) mantenere le relazioni con le associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella zona di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro e adoperandosi per la soluzione delle controversie che dovessero sorgere;

m) curare e sorvegliare, nei limiti della propria competenza, l'attuazione delle norme sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

n) adempiere a tutti gli altri compiti che ad essa derivino dalla Carta del lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Un sindacato o un istituto assistenziale non ancora riconosciuto, per ottenere l'iscrizione all'Unione, deve presentare domanda scritta al segretario di essa. La domanda dovrà essere accompagnata dallo statuto sociale, da una relazione sulle origini e le attività spiegate dall'associazione dalla fondazione in poi, e dall'elenco nominativo dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda dovrà contenere altresì una dichiarazione con la quale l'associazione si impegna ad osservare le disposizioni del presente statuto e di quelli delle organizzazioni di grado superiore cui l'Unione aderisce, nonchè le deliberazioni, disposizioni ed istruzioni dell'Unione stessa e delle dette organizzazioni di grado superiore.

La domanda sarà trasmessa, con motivato parere del Direttorio dell'Unione provinciale, alla Federazione Nazionale della categoria cui l'associazione richiedente aderisce.

Art. 5.

In nessun caso potranno essere accolte le domande di ammissione di associazioni che non ispirino la propria attività ai principî informatori del sindacalismo fascista.

Art. 6.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire alla Unione provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa chiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 7.

I rapporti tra le Unioni provinciali facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

I rapporti tra i diversi Sindacati dipendenti dalla Unione verranno regolati in base alle deliberazioni di questa, e sempre in armonia con le istruzioni impartite dalla Confederazione Nazionale.

Art. 8.

L'Unione ha il còmpito di collegare i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti con la Confederazione Nazionale cui essa stessa aderisce.

Per l'esercizio di tale attribuzione i Sindacati dipendenti debbono comunicare all'Unione tutti gli atti indicati nell'articolo 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e tutti quegli altri atti per i quali siano richieste dalla legge e dagli statuti l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione trasmette tali atti alla Confederazione, esprimendo su ciascuno di essi il proprio parere e fornendo tutti gli altri dati ed informazioni che siano richiesti dalla Confederazione.

Nel caso che gli atti di cui al secondo comma interessino tutta la categoria per la quale sia costituita apposita Federazione Nazionale, gli atti stessi saranno trasmessi alla Confederazione pel tramite della Federazione Nazionale.

Titolo III.

Organi dell'Unione.

Art. 9.

Sono organi dell'Unione:

a) il Congresso provinciale;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 10.

Il Congresso provinciale è formato dai membri dei Direttori e dai segretari di tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali componenti l'Unione, nonchè dai dirigenti degli enti ed istituti assistenziali eventualmente aderenti al l'Unione medesima.

Partecipano di diritto al Congresso il segretario ed i membri del Direttorio dell'Unione; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni relative al conto consuntivo ed ai resoconti morali che li riguardano. Partecipano altresì di diritto al Congresso i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce ha diritto di inviare un proprio rappresentante al Congresso provinciale.

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, non oltre il mese di maggio. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio della Unione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Associazioni dipendenti dalla Unione, ovvero dai revisori dei conti, o sia ordinato dalla Confederazione Nazionale.

A cura del segretario, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario dell'Unione è il presidente del Congresso.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le votazioni concernenti persone debbono essere fatte sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di partecipare al Congresso i rappresentanti di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi all'Unione provinciale.

Art. 11.

Il Congresso provinciale viene convocato per i seguenti oggetti:

a) le deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;

b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Unione e delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione;

c) la nomina di quattro membri del Direttorio, e del tesoriere-economo;

d) la nomina di tre revisori dei conti che debbono essere scelti normalmente fra gli aderenti alle organizzazioni che fanno parte dell'Unione e che abbiano la competenza necessaria; il Congresso può tuttavia scegliere due dei revisori anche fra le persone estranee, quando ciò sia necessario per assicurare un adeguato controllo sulla gestione economica dell'Unione e dei Sindacati dipendenti.

Art. 12.

Il Direttorio dell'Unione è composto dal segretario della Unione che lo presiede e da cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Congresso provinciale fra i suoi componenti, ed uno è designato dalla sezione provinciale della Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, anche al di fuori dei componenti il Congresso stesso, purchè appartenente ad una delle Associazioni aderenti all'Unione.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e deve contenere la indicazione del luogo e del tempo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Il Direttorio è presieduto dal segretario dell'Unione.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono considerati dimissionari.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Direttorio, il Congresso, convocato entro un mese, dovrà procedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio dell'Unione ha il compito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo dell'Unione da sottoporsi all'approvazione del Congresso provinciale;

d) di convocare il Congresso provinciale;

e) di esprimere il proprio avviso sulle domande di ammissione di nuove associazioni nell'Unione;

f) di designare i rappresentanti dell'Unione e quelli di tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti in tutti i Consigli, enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

g) di proporre alla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti nello statuto confederale, a carico dei Sindacati dipendenti o dei dirigenti di questi;

h) di deliberare l'espulsione dei soci dai Sindacati provinciali ed interprovinciali aderenti all'Unione, sulla proposta dei rispettivi Direttori;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

Art. 15.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione Nazionale; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere ratificata a norma di legge.

Per la nomina a segretario dovrà essere data la preferenza, a parità di ogni altro requisito, a coloro che siano muniti di diploma rilasciato da scuole per organizzatori sindacali.

Il segretario dirige e rappresenta l'Unione ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Congresso provinciale e del Direttorio dell'Unione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti dall'Unione, cura il collegamento e il coordinamento delle funzioni fra i Sindacati, e fra questi e gli organismi di grado superiore da cui l'Unione dipende, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Unione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio della Unione.

Art. 17.

Costituiscono entrate dell'Unione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Unione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi sulle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dall'Unione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle Corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro; dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia; dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Congresso provinciale un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Congresso ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce. Il tesoriere-economo redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Congresso potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 20.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio dell'Unione entro il mese di marzo di ciascun anno, ed

approvato dal Congresso provinciale a norma del precedente art. 11. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale cui l'Unione stessa aderisce. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale, coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti nominati dal Congresso provinciale eserciteranno la loro azione di controllo, oltre che sulla Unione, anche su tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti da essa.

A tale fine essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Congresso e del Direttorio dell'Unione, e delle assemblee e dei Direttorî dei Sindacati dipendenti.

Essi debbono esaminare e controllare i conti consuntivi delle singole associazioni ed accompagnarli con loro relazioni che saranno sottoposte alla approvazione delle rispettive assemblee dei soci, per i Sindacati, e del Congresso provinciale, per l'Unione, e comunicate, in ogni caso, alla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

L'Unione è tenuta a dare ai Sindacati provinciali ed interprovinciali che la richiedano la propria assistenza nella stipulazione dei contratti collettivi.

L'assistenza di cui al comma precedente sarà prestata dal segretario dell'Unione, il quale potrà delegare all'uopo uno dei membri del Direttorio.

Il segretario o il suo delegato hanno facoltà di firmare i contratti collettivi stipulati dai Sindacati, assieme ai legali rappresentanti di questi.

Art. 24.

La Confederazione Nazionale potrà disporre che l'Unione avochi a sè la trattazione e la stipulazione di contratti collettivi, quando implichino questioni di carattere generale, o interessino due o più dei Sindacati dipendenti, o quando l'importanza delle questioni stesse lo richiedano, ed in generale tutte le volte che la Confederazione lo crederà opportuno.

Per la stipulazione e l'approvazione dei contratti collettivi, l'Unione osserverà tutte le norme di legge e quelle stabilite nello statuto dei Sindacati di 1° grado.

La firma dei contratti spetta al segretario dell'Unione.

Art. 25.

L'Unione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra i Sindacati dipendenti e le altre associazioni sindacali.

In ogni caso dovrà fornire alle organizzazioni di grado superiore tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative di competenza delle organizzazioni stesse.

L'Unione deve trasmettere alla Confederazione Nazionale le richieste dei Sindacati dipendenti per l'autorizzazione all'esercizio di azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro, accompagnandole col proprio parere motivato.

L'Unione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

Per l'esercizio dell'azione dinanzi alla detta Magistratura, nei casi in cui l'Unione agisca per i rapporti da essa contratti, saranno osservate le norme di legge e quelle analoghe degli statuti dei Sindacati di 1° grado.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 26.

Spetta al Direttorio dell'Unione di deliberare, su proposta dei Direttorî dei Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti, l'espulsione da questi dei soci i quali abbiano commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'organizzazione sindacale, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nei Sindacati.

Le deliberazioni del Direttorio saranno prese sulla base degli elementi e delle informazioni fornite dai Sindacati e delle eventuali note e difese scritte che saranno state comunicate ai Sindacati stessi dagli interessati.

Il Direttorio, prima di provvedere, può anche sentire l'interessato nelle sue discolpe orali, le quali saranno riassunte in apposito verbale, da allegarsi agli atti del procedimento.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura del segretario dell'Unione, notificato all'interessato, mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Entro un mese dalla notifica del provvedimento l'interessato può presentare ricorso al presidente della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce. E' salvo in ogni caso il diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Il segretario dell'Unione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti, per le infrazioni previste dallo statuto confederale.

Art. 28.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni dipendenti che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale.

Il Direttorio è tenuto a proporre alla Confederazione Nazionale la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione, da parte del Ministero stesso, dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Direttorio ha infine la facoltà di denunciare alla Confederazione tutte le altre infrazioni commesse dalle associazioni dipendenti o dai dirigenti per l'adozione dei provvedimenti che la Confederazione stessa e le autorità competenti crederanno opportuno di prendere.

Art. 29.

Eccettuato il caso previsto dal 2° comma dell'articolo precedente, tutte le volte che la Confederazione Nazionale delibererà la sospensione o la revoca dalla carica dei dirigenti dei Sindacati, sarà nominato, dal presidente della Confederazione stessa, un commissario straordinario, determinandone i poteri e la durata del mandato.

Il commissario straordinario dovrà essere scelto fra le persone indicate in apposito elenco, approvato dal Ministero delle corporazioni.

In ogni caso la durata del mandato affidato al commissario confederale non può eccedere il termine di sei mesi.

I provvedimenti di cui al 1° ed al 3° comma del presente articolo debbono essere comunicati al Ministero delle corporazioni per la ratifica.

Art. 30.

Indipendentemente dai provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, l'Unione ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sulla attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione Nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un terzo dei Sindacati dipendenti. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione Nazionale perchè essa dia il proprio *nulla osta*.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso provinciale. Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Congresso, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni

MUSSOLINI.

Statuto-tipo delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti (1) . . . . è costituita una Associazione che riunisce tutti i Sindacati di primo grado, regolarmente riconosciuti, che inquadrano i (1) . . . .

Fanno inoltre parte della Federazione Nazionale gli Enti ed Istituti a carattere nazionale che eventualmente si costituissero a vantaggio dei lavoratori delle categorie inquadrate, per gli scopi indicati all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Federazione Nazionale ha la propria sede in Roma.

Art. 2.

La Federazione Nazionale estende la sua competenza in tutto il territorio del Regno; essa fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto e dalla Confederazione cui aderisce, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che la compongono.

Art. 3.

La Federazione nell'àmbito della sua competenza si propone:

a) di rappresentare legalmente tutte le Associazioni di grado inferiore che la compongono sia rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro, sia rispetto agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti i lavoratori delle categorie inquadrate, sia infine dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare le attività delle Associazioni aderenti, in armonia con gli interessi delle categorie inquadrate e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alle categorie organizzate;

---

(1) A seconda dei casi: *a*) tecnici agricoli; *b*) impiegati aziende agricole forestali; *c*) piccoli coltivatori diretti, ecc.

d) di svolgere — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione della mano d'opera e delle capacità professionali;

e) di stipulare contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione, e sostituirsi ai Sindacati aderenti nella stipulazione dei contratti locali, e nella azione di competenza dei Sindacati stessi per la determinazione delle tariffe di lavoro;

f) di coadiuvare e coordinare l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

g) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti a carattere nazionale;

h) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti, a carattere nazionale, aventi per scopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria inquadrata;

i) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti le categorie da essa rappresentate, e di adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Federazione Nazionale, i sindacati di primo grado e gli istituti assistenziali non ancora riconosciuti debbono presentare, per il tramite della Unione Provinciale, regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alla attività spiegata dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione Nazionale; essa importa anche l'adesione alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione Nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il presidente della Federazione Nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporre le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio della Federazione Nazionale circa l'ammissione di un Sindacato, o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire alla Federazione Nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione Nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, od il cui riconoscimento venga revocato, perde la qualità di socio della Federazione Nazionale.

Art. 7.

I rapporti che i vari Sindacati di primo grado costituenti la Federazione Nazionale abbiano fra loro e con le Unioni Provinciali territorialmente competenti saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione Nazionale medesima.

Nessun Sindacato di primo grado potrà avere rapporti con Associazioni di grado pari a quello della Federazione Nazionale cui aderisce, se non pel tramite di questa.

I rapporti fra la Federazione Nazionale e le altre Associazioni di pari grado costituenti la Confederazione sono regolati dalle istruzioni e deliberazioni di questa.

TITOLO III.

Organi della Federazione Nazionale.

Art. 8.

Sono organi della Federazione Nazionale:

a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti alla Federazione Nazionale.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i membri del Direttorio della Federazione Nazionale; essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

La Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine, quando il Direttorio della Federazione lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal Direttorio della Federazione in accordo col segretario.

A cura di quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio avvisi scritti con l'indicazione

del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione Nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano: il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio i segretari di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi alla Federazione Nazionale.

Art. 10.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione Nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo della Federazione, delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione Nazionale;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio della Federazione Nazionale si compone del segretario della Federazione stessa, che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Consiglio, fra i suoi componenti, ed uno è designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra, anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso, purchè appartenente alla categoria.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio della Federazione Nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Federazione Nazionale, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

d) di convocare il Consiglio, d'accordo col segretario;

e) di deliberare sulla ammissione alla Federazione Nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) di deliberare le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi e quelli con le Unioni Provinciali, a norma del presente statuto;

g) di designare i rappresentanti della Federazione Nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 13.

Il segretario della Federazione Nazionale è nominato dal presidente della Confederazione, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere ratificata a norma di legge.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione Nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio della Federazione Nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti dalla Federazione Nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti e fra questi e le Unioni provinciali, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione Nazionale aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che, per acquisti, lasciati e donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio della Federazione Nazionale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione Nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione Nazionale sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dalla Federazione Nazionale per atti di liberalità e per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, dell'Opera Nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione Nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Consiglio potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 19.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio della Federazione Nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dal Consiglio a norma del precedente art. 10. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale cui la Federazione stessa aderisce. Se, entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione, la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Il Consiglio della Federazione Nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata alla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce e sottoposta all'approvazione del Consiglio della Federazione Nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 22.

La Federazione Nazionale stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo che la Confederazione Nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione Nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione Nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria di lavoratori da essa rappresentati, quando le questioni, le vertenze e i contratti stessi rivestano carattere generale ed abbiano particolare importanza per la categoria.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza e con l'autorizzazione della Confederazione, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale e nelle discussioni per la determinazione delle tariffe di lavoro riferentisi alle categorie dei lavoratori da essa rappresentate, d'accordo con le Unioni Provinciali dalle quali dipendono le Associazioni interessate.

Art. 24.

I contratti collettivi di competenza della Federazione Nazionale sono firmati dal segretario quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione della Confederazione Nazionale.

Art. 25.

La Federazione Nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione Nazionale o agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 26.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, la Federazione Nazionale non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro, se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione Nazionale.

Qualora la Federazione Nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione Nazionale la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, delle categorie che in essa sono inquadrate.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazionale Nazionale sia attrice o convenuta.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi in cui la Federazione Nazionale intenda proporre azioni innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 27.

La Federazione Nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali, agendo di accordo con le Unioni Provinciali alle quali aderiscono i Sindacati stessi, e sostituendosi anche alle Unioni medesime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o siano di particolare importanza per la categoria inquadrata.

La Federazione Nazionale ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

Art. 28.

Spetta al Direttorio della Federazione Nazionale di concedere agli organi centrali di collegamento la facoltà di dettare norme generali sulle condizioni del lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione Nazionale o da un terzo dei Sindacati dipendenti. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio *nulla osta*.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Federazione Nazionale. Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione Nazionale, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 468.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 78.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Provinciali Fascisti, aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto stesso;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Nazionali Fascisti, aderenti alla detta Federazione Nazionale e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto medesimo;

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico della Fe-

derazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio ed è stata giuridicamente riconosciuta la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla detta Federazione;

Vista la domanda in data 24 dicembre 1928, con la quale la Confederazione predetta ha chiesto che venga revocato il riconoscimento giuridico dei Sindacati Provinciali e Nazionali sopra indicati; che venga concesso, a norma di legge, il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti, come nell'elenco allegato alla detta domanda, e vengano approvati i relativi statuti-tipo;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, dei Sindacati Nazionali Fascisti, già aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto medesimo.

E' altresì revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, dei Sindacati Provinciali Fascisti, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie enunciate nell'elenco annesso al decreto medesimo e già aderenti alla citata Federazione Nazionale.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, alle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti ed ai Sindacati Provinciali ed Interprovinciali Fascisti, aderenti alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio, ed indicati nell'elenco annesso, che forma parte integrale del presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti e dei Sindacati Provinciali ed Interprovinciali Fascisti, riconosciuti ai termini del comma precedente, secondo i rispettivi testi conformi ai modelli annessi al presente decreto, e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti le Federazioni Nazionali, le Unioni Provinciali ed i Sindacati Provinciali ed Interprovinciali, come sopra riconosciuti.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2723, sono applicabili nei confronti delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti, delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti e dei Sindacati Provinciali ed Interprovinciali Fascisti, ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con il 1° comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 7. — FERZI.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEL COMMERCIO.

I. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI AGENTI, RAPPRESENTANTI, VIAGGIATORI E PIAZZISTI DI COMMERCIO, con sede in Roma.

1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Torino, Vercelli, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie della Liguria, e con sede in Genova.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Como, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Milano.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, e con sede in Brescia.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Cremona, Mantova, Verona, e con sede in Mantova.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Bolzano, Trento, e con sede in Trento.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Padova, Piacenza, Rovigo, e con sede in Padova.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Treviso, Venezia, e con sede in Venezia.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Gorizia, Udine e con sede in Udine.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Pola, Trieste, Zara, e con sede in Trieste.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, e con sede in Parma.

12° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna, e con sede in Bologna.

13° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena, e con sede in Firenze.

14° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Lucca, Massa-Carrara, Pisa, e con sede in Pisa.

15° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Grosseto, Livorno, e con sede in Livorno.

16° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie del Lazio e dell'Umbria, e con sede in Roma.

17° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Macerata, Pesaro, e con sede in Ancona.

18° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Ascoli-Piceno, Chieti, Pescara, Teramo, e con sede in Pescara.

19° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli, Potenza, Salerno, e con sede in Napoli.

20° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Taranto, e con sede in Bari.

21° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie della Calabria, e con sede in Catanzaro.

22° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, e con sede in Palermo.

23° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie di Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, e con sede in Catania.

24° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Agenti, Rappresentanti, Viaggiatori e Piazzisti di commercio,* con competenza territoriale sulle provincie della Sardegna, e con sede in Cagliari.

II. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI IMPIEGATI DI AZIENDE COMMERCIALI (compresi i Commessi di negozio), con sede in Roma.

Sindacati Provinciali Fascisti degli Impiegati di Aziende commerciali, costituiti in tutte le provincie del Regno (tranne Cagliari e Nuoro), con competenza territoriale sulle rispettive provincie, e con sede nei capoluoghi di provincia.

Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Aziende commerciali, con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari e Nuoro, e con sede in Cagliari.

III. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALLE ASSICURAZIONI, con sede in Roma.

1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Vercelli, Torino, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, Spezia, e con sede in Genova.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Como, Milano, Novara, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Milano.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Verona, Vicenza, e con sede in Verona.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Bolzano, Trento, e con sede in Trento.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, e con sede in Venezia.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Gorizia, Pola, Trieste, Udine, e con sede in Trieste.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Zara, e con sede in Fiume.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Mantova, e con sede in Brescia.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Cremona, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, e con sede in Cremona.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna, Rovigo, e con sede in Bologna.

12° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Pistoia, Siena, e con sede in Firenze.

13° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Grosseto, Livorno, e con sede in Livorno.

14° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Lucca, Massa-Carrara, Pisa, e con sede in Pisa.

15° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Pesaro, Pescara, Teramo, e con sede in Ancona.

16° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Chieti, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo, e con sede in Roma.

17° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie

di Avellino, Benevento, Campobasso, Napoli, Potenza, Salerno, e con sede in Napoli.

18° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Foggia, e con sede in Bari.

19° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Brindisi, Lecce, Taranto, e con sede in Lecce.

20° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, e con sede in Catanzaro.

21° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, e con sede in Catania.

22° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Palermo, Trapani, e con sede in Palermo.

23° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Assicurazioni,* con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari, e con sede in Cagliari.

IV. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DELL'OSPITALITA', con sede in Roma.

A) — *Sindacati Provinciali Fascisti Personale di Albergo e Mensa,* costituiti in tutte le provincie del Regno, con competenza territoriale sul territorio delle rispettive provincie e con sede nel capoluogo di provincia.

B) — 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Massa-Carrara, Savona, Spezia, e con sede in Genova.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Milano.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, e con sede in Bolzano.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, e con sede in Venezia.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, e con sede in Trieste.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, e con sede in Bologna.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Lucca, Pisa, Pistoia, e con sede in Pisa.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Siena, e con sede in Firenze.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Cagliari, Frosinone, Nuoro, Perugia, Rieti, Roma, Sassari, Terni, Viterbo, e con sede in Roma.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Chieti, Macerata, Pesaro, Pescara, Teramo, e con sede in Ancona.

12° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, e con sede in Napoli.

13° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e con sede in Bari.

14° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, e con sede in Reggio Calabria.

15° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Impiegati di Albergo e Mensa,* con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e con sede in Palermo.

V. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI GUIDE, PORTIERI ED ADDETTI TERME, BAGNI E STABILIMENTI DI CURA, con sede in Roma.

A) — 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, e con sede in Venezia.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, Spezia, e con sede in Genova.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, e con sede in Bolzano.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine, Zara, e con sede in Trieste.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Lucca, Mantova, Massa-Carrara, Modena, Parma, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio-Emilia, Siena, e con sede in Firenze.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Perugia, Teramo, e con sede in Perugia.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Cagliari, Chieti, Frosinone, Nuoro, Pescara, Rieti, Roma, Sassari, Terni, Viterbo, e con sede in Roma.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Foggia, Lecce, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, Taranto, e con sede in Napoli.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista delle Guide autorizzate,* con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Reggio-Calabria, Siracusa, Trapani, e con sede in Palermo.

B) — 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Massa-Carrara, Savona, Spezia, e con sede in Genova.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Milano.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, e con sede in Trento.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Treviso, Udine, Venezia, e con sede in Venezia.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Padova, Rovigo, e con sede in Padova.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, e con sede in Trieste.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, e con sede in Bologna.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio-Emilia, e con sede in Parma.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, e con sede in Pistoia.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Siena, e con sede in Firenze.

12° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari, e con sede in Cagliari.

13° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Chieti, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo, e con sede in Roma.

14° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Pesaro, Pescara, Teramo, e con sede in Ancona.

15° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Matera, Napoli, Potenza, Salerno, e con sede in Napoli.

16° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e con sede in Bari.

17° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di cura ed Infermieri privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, e con sede in Reggio Calabria.

18° *Sindacato Interprovinciale Fascista Addetti Terme, Bagni, Stabilimenti di Cura ed Infermieri Privati,* con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa. Trapani, e con sede in Palermo.

C) — 1° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Como, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, e con sede in Brescia.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, Spezia, e con sede in Genova.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, e con sede in Trieste.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Bolzano, Trento, Verona, Vicenza, e con sede in Trento.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, e con sede in Venezia.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, e con sede in Bologna.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, e con sede in Livorno.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di An-

cona, Ascoli-Piceno, Macerata, Pesaro, e con sede in Ancona.

11° ***Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,*** con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Campobasso, Chieti, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Teramo, Terni, Viterbo, e con sede in Roma.

12° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, e con sede in Napoli.

13° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Reggio-Calabria, Taranto, e con sede in Bari.

14° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani, e con sede in Palermo.

15° *Sindacato Interprovinciale Fascista Portieri e Guardie private,* con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro, Sassari, e con sede in Cagliari.

VI. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI IMPIEGATI ESATTORIALI E DEI DIPENDENTI DA AGENTI DI CAMBIO, con sede in Roma.

A) — *Sindacato Provinciale Fascista degli Impiegati esattoriali,* costituito in tutte le provincie del Regno, con competenza territoriale sulle rispettive provincie, e con sede nel capoluogo di provincia.

B) — *Sindacato Provinciale Fascista dei Dipendenti da Agenti di Cambio,* costituito nelle provincie di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, con competenza territoriale sulle rispettive provincie, e con sede nel capoluogo di provincia.

VII. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI RIVENDITORI AMBULANTI, con sede in Roma.

Sindacato Provinciale Fascista Rivenditori ambulanti, costituito nelle provincie di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Aquila, Arezzo, Ascoli-Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bergamo, Bolzano, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Fiume, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pola, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio-Calabria, Reggio-Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Spezia, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo, con competenza territoriale sulle rispettive provincie, e con sede nel capoluogo di provincia.

UNIONI PROVINCIALI.

Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti del Commercio, costituite in ciascuna provincia del Regno, con competenza territoriale sulla provincia stessa, e con sede nel capoluogo di provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto-tipo dei Sindacati Fascisti (provinciali od interprovinciali) dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Sindacato Fascista . . . . . (1) è costituita con sede in . . . . una Associazione che riunisce sotto il simbolo del Littorio i lavoratori di ambo i sessi che esplicano la propria attività in qualità di . . . . (1).

L'Associazione estende la sua competenza nel territorio della Provincia (o delle Provincie di) . . . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

Fa inoltre parte (2) della Unione provinciale dei Sindacati Fascisti del Commercio avente competenza sul territorio in cui il Sindacato opera, nonchè delle organizzazioni nazionali della categoria.

In quanto giuridicamente riconosciuto a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, il Sindacato rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stato costituito.

Art. 3.

Con deliberazione del Direttorio del Sindacato, da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, nell'àmbito della circoscrizione del Sindacato stesso e nelle località ove sono maggiormente accentrati gli aderenti, apposite sezioni.

Tali sezioni sono organi interni dell'Associazione, creati unicamente ai fini dell'organizzazione, e non hanno quindi, nè possono avere, la rappresentanza degli aderenti.

Le loro attribuzioni e il loro funzionamento saranno determinati dal Direttorio del Sindacato, d'accordo con la Confederazione e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali dei lavoratori rappresentati;

b) di assicurare ai prestatori d'opera rappresentati, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi o di tariffe di lavoro, un equo regolamento dei rapporti di lavoro, contemperando le esigenze dei lavoratori e delle imprese e subordinandole in ogni caso agli interessi superiori della Nazione;

c) di rappresentare la categoria dei prestatori d'opera che lo compongono, nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni professionali e di-

---

(1) A seconda dei casi: addetti alle assicurazioni; guide autorizzate; agenti, rappresentanti, viaggiatori e piazzisti di commercio; dipendenti dagli agenti di cambio, ecc.

(2) Oppure — per i Sindacati interprovinciali — « dell'Unione Provinciale dei Sindacati fascisti costituita nella Provincia in cui il Sindacato ha la propria sede, nonchè delle organizzazioni nazionali della categoria ».

nanzi alla Magistratura del lavoro; di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di assistere i prestatori d'opera della categoria in tutte le altre vertenze che sorgessero fra essi ed i datori di lavoro e per le quali il Sindacato ritenga utile ed opportuno il suo intervento;

e) di esercitare, a norma della dichiarazione XXIV della Carta del Lavoro, azione selettiva fra i prestatori d'opera della categoria al fine di elevarne sempre più le capacità tecniche ed il valore morale;

f) di promuovere lo sviluppo, di assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, di tutelare i rappresentati — a norma della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro — nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative alla assicurazione infortuni ed alle assicurazioni sociali, anche mediante la creazione di istituti di mutualità, previdenza, ed assistenza;

g) di diffondere e perfezionare l'istruzione tecnica e professionale dei rappresentati;

h) di adempiere a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro e gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) appartenere alla categoria per la quale il Sindacato è costituito;

b) avere compiuto il 18° anno di età;

c) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato; ove essa non sia accolta, è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio, ed in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui la iscrizione è avvenuta; e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata dal Direttorio del Sindacato per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle associazioni superiori cui questo aderisce.

Sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

Qualora il numero dei soci o le condizioni locali o altre circostanze lo richiedano, il Direttorio del Sindacato potrà stabilire che l'assemblea sia convocata per sezioni, ognuna delle quali sarà presieduta da un delegato del Sindacato stesso e delibererà sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare alle assemblee i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare alle assemblee: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il segretario del Sindacato, oppure un suo delegato, nel caso previsto dal 3° comma del presente articolo, sono di diritto presidenti rispettivamente dell'assemblea o delle sezioni di questa. Il segretario non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo e il resoconto morale che lo riguardano; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea o della sezione stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le convocazioni dell'assemblea per sezioni: in tal caso il Direttorio del Sindacato stabilirà la ripartizione degli associati fra le varie sezioni, e le altre norme eventualmente occorrenti.

In ogni caso il computo delle votazioni avvenute presso le varie sezioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni stesse è fatta dal segretario del Sindacato entro i tre giorni successivi a quello fissato per le convocazioni.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato e della relazione finanziaria dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina del segretario del Sindacato. Tale nomina deve essere ratificata dal presidente della Confederazione cui il Sindacato aderisce, ed approvata a norma di legge;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti, ed uno è designato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due membri, oltre il segretario. I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo del Sindacato da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

d) di convocare le assemblee dei soci;

e) di provvedere in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni del presente statuto;

f) di deliberare sull'ammissione dei soci;

g) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento del Sindacato, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio del Sindacato.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti al Sindacato sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lett. *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dal Direttorio della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio con l'approvazione del Ministero delle corporazioni. I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera ed il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro; dell'Opera Nazionale per la maternità e per l'infanzia; dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio. Il tesoriere-economo redige, altresì, lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 20.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dall'assemblea dei soci a norma del precedente art. 12. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio si intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti del Commercio hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 24.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 25.

I contratti collettivi di competenza del Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione Nazionale.

Art. 26.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro, nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative, ai sensi dell'articolo 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alle Associazioni superiori cui esso aderisce, ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 27.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale esso è costituito e nell'àmbito del territorio in cui esso opera.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato sia attore o convenuto.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi nei quali il Sindacato intende proporre azioni innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali, per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 28.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 29.

Spetta al Direttorio del Sindacato di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 30.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano o di buon lavoratore, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati dal Sindacato o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato o degli organismi di grado superiore cui il Sindacato stesso aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Direttorio del Sindacato.

Art. 31.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.

Art. 32.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Direttorio dell'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti del Commercio la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle Corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modificazioni al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio perchè dia il proprio *nulla osta*.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto-tipo delle Unioni Provinciali dei Sindacati Fascisti del Commercio.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita con sede in . . . . l'Unione dei Sindacati Fascisti del Commercio per la provincia di . . . . . .

Quale Associazione di grado superiore giuridicamente riconosciuta ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, l'Unione estende la sua competenza su tutto il territorio della provincia per la quale è costituita ed anche sul territorio delle provincie vicine, limitatamente alle categorie rappresentate dai Sindacati interprovinciali ad essa aderenti. Essa fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio della quale accetta lo statuto e segue le direttive e la disciplina.

Art. 2.

L'Unione è formata:

a) dai Sindacati provinciali fascisti costituiti, nell'àmbito della sua circoscrizione, per le categorie inquadrate nella Confederazione Nazionale alla quale l'Unione aderisce;

b) dai Sindacati interprovinciali fascisti aderenti alla medesima Confederazione ed aventi la propria sede nel territorio della provincia per la quale l'Unione è costituita.

Aderiscono inoltre all'Unione tutti gli enti ed istituti che eventualmente si costituissero nell'àmbito della sua circoscrizione ed a vantaggio dei lavoratori delle categorie inquadrate, per gli scopi indicati all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Tanto i Sindacati di cui alle lettere *a*) e *b*), quanto gli enti ed istituti di cui al precedente comma, fanno parte dell'Unione soltanto dopo che abbiano ottenuto il legale riconoscimento, e cessano di appartenervi quando il riconoscimento venga revocato.

Art. 3.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza, si propone di:

a) rappresentare tutte le categorie inquadrate nelle Associazioni sindacali dipendenti, rispetto alle autorità delle provincie ove esse esplicano la propria opera, nonchè rispetto agli enti, istituti ed associazioni che abbiano fini comunque interessanti i lavoratori;

b) coordinare gli interessi delle diverse categorie organizzate secondo i criteri fondamentali di azione stabiliti nelle deliberazioni e disposizioni generali della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce;

c) diffondere i principî del sindacalismo fascista, promuovere la costituzione di sindacati nonchè eventualmente anche di enti ed istituti di assistenza di carattere provinciale ed esercitare per incarico della Confederazione vigile controllo sul loro funzionamento; dare impulso ad ogni altra iniziativa intesa al miglioramento economico, professionale e morale dei lavoratori;

d) studiare i metodi di lavorazione ed i rapporti di lavoro, avendo di mira lo sviluppo sempre maggiore della collaborazione e l'aumento della produzione;

e) mantenere il collegamento fra i Sindacati provinciali ed interprovinciali e fra questi e le Associazioni di grado superiore cui l'Unione stessa aderisce;

f) assistere i Sindacati aderenti nella stipulazione di contratti collettivi, sostituendosi anche ai Sindacati stessi quando ciò venga disposto dalla Confederazione;

g) coadiuvare e coordinare l'opera esplicata dalle varie associazioni aderenti, per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

h) vigilare sull'attuazione del programma contenuto negli statuti delle Associazioni aderenti;

i) assistere e rappresentare, in quanto sia possibile, le Associazioni aderenti in ogni pratica e controversia di ordine giuridico e sindacale;

l) mantenere le relazioni con le associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella zona di sua competenza, cercando di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro e adoperandosi per la soluzione delle controversie che dovessero sorgere;

m) curare e sorvegliare, nei limiti della propria competenza, l'attuazione delle norme sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

n) adempiere a tutti gli altri còmpiti che ad essa derivino dalla Carta del Lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle Associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Un sindacato o un istituto assistenziale non ancora riconosciuto, per ottenere l'iscrizione all'Unione, deve presentare domanda scritta al segretario di essa. La domanda dovrà essere accompagnata dallo statuto sociale, da una relazione sulle origini e le attività spiegate dall'associazione dalla fondazione in poi, e dall'elenco nominativo dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda dovrà contenere altresì una dichiarazione con la quale l'associazione si impegna ad osservare le disposizioni del presente statuto e di quelli delle organizzazioni di grado superiore cui l'Unione aderisce, nonchè le deliberazioni, disposizioni ed istruzioni dell'Unione stessa e delle dette organizzazioni di grado superiore.

La domanda sarà trasmessa, con motivato parere del Direttorio dell'Unione provinciale, alla Federazione Nazionale della categoria cui l'Associazione richiedente aderisce.

Art. 5.

In nessun caso potranno essere accolte le domande di ammissione di associazioni che non ispirino la propria attività ai principî informatori del sindacalismo fascista.

Art. 6.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire alla Unione provinciale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa chiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 7.

I rapporti tra le Unioni provinciali facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

I rapporti tra i diversi Sindacati dipendenti dalla Unione verranno regolati in base alle deliberazioni di questa, e sempre in armonia con le istruzioni impartite dalla Confederazione Nazionale.

Art. 8.

L'Unione ha il còmpito di collegare i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti con la Confederazione Nazionale cui essa stessa aderisce.

Per l'esercizio di tale attribuzione i Sindacati dipendenti debbono comunicare all'Unione tutti gli atti indicati nello art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e tutti quegli altri atti per i quali siano richieste dalla legge o dagli statuti l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione trasmette tali atti alla Confederazione, esprimendo su ciascuno di essi il proprio parere e fornendo tutti gli altri dati ed informazioni che siano richiesti dalla Confederazione.

Nel caso che gli atti di cui al secondo comma interessino tutta la categoria per la quale sia costituita apposita Federazione Nazionale, gli atti stessi saranno trasmessi alla Confederazione pel tramite della Federazione Nazionale.

TITOLO III.

Organi dell'Unione.

Art. 9.

Sono organi dell'Unione:

a) il Congresso provinciale;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 10.

Il Congresso provinciale è formato dai membri dei Direttori e dai segretari di tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali componenti l'Unione, nonchè dai dirigenti degli enti ed istituti assistenziali eventualmente aderenti all'Unione medesima.

Partecipano di diritto al Congresso il segretario ed i membri del Direttorio dell'Unione; essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni relative al conto consuntivo ed ai resoconti morali che li riguardano. Partecipano altresì di diritto al Congresso i revisori dei conti dell'Unione.

La Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce ha diritto di inviare un proprio rappresentante al Congresso provinciale.

Il Congresso provinciale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, non oltre il mese di maggio. In via straordinaria potrà essere convocato quando il Direttorio della Unione lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Associazioni dipendenti dalla Unione, ovvero dai revisori dei conti, o sia ordinato dalla Confederazione Nazionale.

A cura del segretario, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Congresso avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

Il Congresso è valido quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata, il Congresso sarà valido qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario dell'Unione è il presidente del Congresso.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente del Congresso stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione. Le votazioni concernenti persone debbono essere fatte sempre a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di partecipare al Congresso i rappresentanti di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi all'Unione provinciale.

Art. 11.

Il Congresso provinciale viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività dell'Unione;

b) approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo dell'Unione e delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti dell'Unione;

c) nomina di quattro membri del Direttorio, e del tesoriere-economo;

d) nomina di tre revisori dei conti che debbono essere scelti normalmente fra gli aderenti alle organizzazioni che fanno parte dell'Unione e che abbiano la competenza necessaria; il Congresso può tuttavia scegliere due dei revisori anche fra le persone estranee, quando ciò sia necessario per assicurare un adeguato controllo sulla gestione economica dell'Unione e dei Sindacati dipendenti.

Art. 12.

Il Direttorio dell'Unione è composto dal segretario dell'Unione che lo presiede e da cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Congresso provinciale, fra i suoi componenti, ed uno è designato dalla sezione provinciale della Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, anche al di fuori dei componenti il Congresso stesso, purchè appartenente ad una delle Associazioni aderenti all'Unione.

I membri del Direttorio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 13.

Il Direttorio si riunisce normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario

crederà opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o dai revisori dei conti.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e deve contenere la indicazione del luogo e del tempo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione del Direttorio in più ristretti limiti di tempo.

Il Direttorio è presieduto dal segretario dell'Unione.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si astengano, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono considerati dimissionari.

Qualora venga a cessare dalla carica almeno un terzo dei membri del Direttorio, il Congresso, convocato entro un mese, dovrà procedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio dell'Unione ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Congresso;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo dell'Unione, da sottoporsi all'approvazione del Congresso provinciale;

d) di convocare il Congresso provinciale;

e) di esprimere il proprio avviso sulle domande di ammissione di nuove associazioni nell'Unione;

f) di designare i rappresentanti dell'Unione e quelli di tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti in tutti i Consigli, enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

g) di proporre alla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dallo statuto confederale, a carico dei Sindacati dipendenti o dei dirigenti di questi;

h) di deliberare l'espulsione dei soci dai Sindacati provinciali ed interprovinciali aderenti all'Unione, sulla proposta dei rispettivi Direttorii;

i) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

Art. 15.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente della Confederazione Nazionale, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere ratificata a norma di legge.

Per la nomina a segretario dovrà essere data la preferenza, a parità di ogni altro requisito, a coloro che siano muniti di diploma rilasciato da scuole per organizzatori sindacali.

Il segretario dirige e rappresenta l'Unione, ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Congresso provinciale e del Direttorio dell'Unione.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti dall'Unione, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i Sindacati, e fra questi e gli organismi di grado superiore da cui l'Unione dipende, ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso dell'Unione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento dell'Unione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio dell'Unione.

Art. 17.

Costituiscono entrate dell'Unione:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti all'Unione sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi sulle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dall'Unione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle Corporazioni.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro; dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia; dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate dell'Unione deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Congresso provinciale un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Congresso ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Congresso potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 20.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio dell'Unione entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato dal Congresso provinciale a norma del precedente art. 11. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale cui l'Unione stessa aderisce. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale, coll'assenso del Ministero delle Corporazioni.

Art. 22.

I revisori dei conti nominati dal Congresso provinciale eserciteranno la loro azione di controllo, oltre che sull'Unione, anche su tutti i Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti da essa.

A tale fine essi hanno diritto di assistere alle riunioni del Congresso e del Direttorio dell'Unione, e delle assemblee e dei Direttorî dei Sindacati dipendenti.

Essi debbono esaminare e controllare i conti consuntivi delle singole Associazioni ed accompagnarli con loro relazioni che saranno sottoposte all'approvazione delle rispettive assemblee dei soci, per i Sindacati, e del Congresso provinciale, per l'Unione, e comunicate, in ogni caso, alla Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 23.

L'Unione è tenuta a dare ai Sindacati provinciali ed interprovinciali che la richiedano la propria assistenza nella stipulazione dei contratti collettivi.

L'assistenza di cui al comma precedente sarà prestata dal segretario dell'Unione, il quale potrà delegare all'uopo uno dei membri del Direttorio.

Il segretario o il suo delegato hanno facoltà di firmare i contratti collettivi stipulati dai Sindacati, assieme ai legali rappresentanti di questi.

Art. 24.

La Confederazione Nazionale potrà disporre che l'Unione avochi a sè la trattazione e la stipulazione di contratti collettivi, quando implichino questioni di carattere generale, o interessino due o più dei Sindacati dipendenti, o quando l'importanza delle questioni stesse lo richiedano, ed in generale tutte le volte che la Confederazione lo crederà opportuno.

Per la stipulazione e l'approvazione dei contratti collettivi, l'Unione osserverà tutte le norme di legge e quelle stabilite nello statuto dei Sindacati di 1° grado.

La firma dei contratti spetta al segretario dell'Unione.

Art. 25.

L'Unione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali.

In ogni caso dovrà fornire alle organizzazioni di grado superiore tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative di competenza delle organizzazioni stesse.

L'Unione deve trasmettere alla Confederazione Nazionale le richieste dei Sindacati dipendenti per l'autorizzazione all'esercizio di azioni dinanzi alla Magistratura del lavoro, accompagnandole col propro parere motivato.

L'Unione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

Per l'esercizio dell'azione dinanzi alla detta Magistratura, nei casi in cui l'Unione agisca per i rapporti da essa contratti, saranno osservate le norme di legge e quelle analoghe degli statuti dei Sindacati di 1° grado.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 26.

Spetta al Direttorio dell'Unione di deliberare, su proposta dei Direttorî dei Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti, l'espulsione da questi dei soci i quali abbiano commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'organizzazione sindacale, o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nei Sindacati.

Le deliberazioni del Direttorio saranno prese sulla base degli elementi e delle informazioni fornite dai Sindacati e delle eventuali note e difese scritte che saranno state comunicate ai Sindacati stessi dagli interessati.

Il Direttorio, prima di provvedere, può anche sentire l'interessato nelle sue discolpe orali, le quali saranno riassunte in apposito verbale, da allegarsi agli atti del procedimento.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura del segretario dell'Unione, notificato all'interessato, mediante lettera raccomandata. L'interessato ha il diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Entro un mese dalla notifica del provvedimento l'interessato può presentare ricorso al presidente della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce. E' salvo in ogni caso il diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 27.

Il segretario dell'Unione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati provinciali ed interprovinciali dipendenti, per le infrazioni previste dallo statuto confederale.

Il Direttorio dell'Unione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione, da parte del Ministero stesso, dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Direttorio ha infine la facoltà di denunciare alla Confederazione tutte le altre infrazioni commesse dalle Associazioni dipendenti o dai loro dirigenti per l'adozione dei provvedimenti che la Confederazione stessa e le autorità competenti crederanno opportuno di prendere.

Art. 29.

Eccettuato il caso previsto dal 2° comma dell'articolo precedente, tutte le volte che la Confederazione Nazionale delibererà la sospensione o la revoca dalla carica dei dirigenti dei Sindacati, sarà nominato, dal presidente della Confederazione stessa, un commissario straordinario, determinandone i poteri e la durata del mandato.

Il commissario straordinario dovrà essere scelto fra le persone indicate in apposito elenco, approvato dal Ministero delle corporazioni.

In ogni caso la durata del mandato affidato al commissario confederale non può eccedere il termine di sei mesi.

I provvedimenti di cui al 1° ed al 3° comma del presente articolo debbono essere comunicati al Ministero delle corporazioni per la ratifica.

Art. 30.

Indipendentemente dai provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, l'Unione ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione Nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 31.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio dell'Unione o da un terzo dei Sindacati dipendenti. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione nazionale perchè essa dia il proprio *nulla osta*.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Congresso provinciale. Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Congresso, aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 32.

In caso di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 33.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale cui l'Unione aderisce, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto-tipo delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti (1)... è costituita una Associazione che riunisce tutti i Sindacati di primo grado, regolarmente riconosciuti, che inquadrano i (1)....

Fanno inoltre parte della Federazione Nazionale gli Enti ed Istituti a carattere nazionale che eventualmente si costituissero a vantaggio dei lavoratori delle categorie inquadrate, per gli scopi indicati all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Federazione Nazionale ha la propria sede in Roma.

Art. 2.

La Federazione Nazionale estende la sua competenza in tutto il territorio del Regno: essa fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto e dalla Confederazione cui aderisce, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che la compongono.

Art. 3.

La Federazione nell'ambito della sua competenza si propone:

a) di rappresentare legalmente tutte le Associazioni di grado inferiore che la compongono sia rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro, sia rispetto agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti i lavoratori delle categorie inquadrate, sia infine dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare le attività delle Associazioni aderenti, in armonia con gli interessi delle categorie inquadrate e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alle categorie organizzate;

d) di svolgere — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione della mano d'opera e delle capacità professionali;

e) di stipulare contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione, e sostituirsi ai Sindacati aderenti nella stipulazione dei contratti locali e nell'azione di competenza dei Sindacati stessi per la determinazione delle tariffe di lavoro;

f) di coadiuvare e coordinare l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assisten-

(1) A seconda dei casi: *a*) agenti, rappresentanti, viaggiatori e piazzisti di commercio; *b*) impiegati aziende commerciali; *c*) addetti alle aziende di assicurazioni, ecc. ecc.

za, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

g) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti a carattere nazionale;

h) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti, a carattere nazionale, aventi per scopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria inquadrata;

i) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti le categorie da essa rappresentate; e di adempiere a tutti gli altri cômpiti che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Federazione Nazionale, i sindacati di primo grado e gli istituti assistenziali non ancora riconosciuti debbono presentare, per il tramite della Unione Provinciale, regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione Nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio, l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione Nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio: se essa è accettata, il presidente della Federazione Nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporre le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio della Federazione Nazionale circa l'ammissione di un Sindacato, o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute. Esse sono tenute a fornire alla Federazione Nazionale tutti gli elementi, notizie e dati da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione Nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione che sia sciolta, od il cui riconoscimento venga revocato, perde la qualità il soci della Federazione Nazionale.

Art. 7.

I rapporti che i vari Sindacati di primo grado costituenti la Federazione Nazionale abbiano fra loro e con le Unioni Provinciali territorialmente competenti saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione Nazionale medesima.

Nessun Sindacato di primo grado potrà avere rapporti con Associazioni di grado pari a quello della Federazione Nazionale cui aderisce, se non pel tramite di questa.

I rapporti fra la Federazione Nazionale e le altre Associazioni di pari grado costituenti la Confederazione sono regolati dalle istruzioni e deliberazioni di questa.

TITOLO III.

Organi della Federazione Nazionale.

Art. 8.

Sono organi della Federazione Nazionale:

a) il Consiglio;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti alla Federazione Nazionale.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i membri del Direttorio della Federazione Nazionale: essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

La Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine, quando il Direttorio della Federazione lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal Direttorio della Federazione in accordo col segretario.

A cura di quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione Nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano: il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio i segretari di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi alla Federazione Nazionale.

Art. 10.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione Nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione Nazionale;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio della Federazione Nazionale si compone del segretario della Federazione stessa che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Consiglio, fra i suoi componenti, ed uno è designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra, anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso, purchè appartenente alla categoria.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza almeno di due membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio della Federazione Nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Federazione Nazionale, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

d) di convocare il Consiglio, d'accordo col segretario;

e) di deliberare sull'ammissione alla Federazione Nazionale di associazioni e di istituti assistenziali;

f) di deliberare le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi e quelli con le Unioni Provinciali, a norma del presente statuto;

g) di designare i rappresentanti della Federazione Nazionale in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 13.

Il segretario della Federazione Nazionale è nominato dal presidente della Confederazione, dura in carica due anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere ratificata a norma di legge.

Art. 14.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione Nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio della Federazione Nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti dalla Federazione Nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti e fra questi e le Unioni Provinciali, ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio della Federazione Nazionale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione Nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione Nazionale sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dalla Federazione Nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale, religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia, dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate della Federazione Nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Consiglio potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 19.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio della Federazione Nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dal Consiglio, a norma del precedente art. 10. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale cui la Federazione stessa aderisce.

Se, entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione, la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio si intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Il Consiglio della Federazione Nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata alla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce e sottoposta all'approvazione del Consiglio della Federazione Nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 22.

La Federazione Nazionale stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della sua circoscrizione territoriale e delle categorie rappresentate, salvo che la Confederazione Nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione Nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione Nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi interessanti le categorie di lavoratori da essa rappresentati, quando le questioni, le vertenze e i contratti stessi rivestano carattere generale ed abbiano particolare importanza per la categoria.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza e con l'autorizzazione della Confederazione, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale e nelle discussioni per la determinazione delle tariffe di lavoro riferentisi alle categorie dei lavoratori da essa rappresentate, d'accordo con le Unioni Provinciali dalle quali dipendono le Associazioni interessate.

Art. 24.

I contratti collettivi di competenza della Federazione Nazionale sono firmati dal segretario, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione della Confederazione Nazionale.

Art. 25.

La Federazione Nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione Nazionale o agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le Associazioni di da-

tori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 26.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, la Federazione Nazionale non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro, se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione Nazionale.

Qualora la Federazione Nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione Nazionale la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, delle categorie che in essa sono inquadrate.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione Nazionale sia attrice o convenuta.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi in cui la Federazione Nazionale intenda proporre azioni innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 27.

La Federazione Nazionale ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali, agendo di accordo con le Unioni Provinciali alle quali aderiscono i Sindacati stessi, e sostituendosi anche alle Unioni medesime tutte le volte che le controversie abbiano carattere generale o siano di particolare importanza per la categoria inquadrata.

La Federazione Nazionale ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

Art. 28.

Spetta al Direttorio della Federazione Nazionale di concedere agli organi centrali di collegamento la facoltà di dettare norme generali sulle condizioni del lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Disposizioni varie.

Art. 29.

Le modifiche del presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione Nazionale o da un terzo dei Sindacati dipendenti. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione perchè dia il proprio *nulla osta.*

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Federazione Nazionale. Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 30.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione Nazionale, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 31.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 469.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 77.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Provinciali Fascisti, aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto stesso;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Nazionali Fascisti ed all'Unione Nazionale dei Sindacati Fascisti, aderenti alla detta Federazione Nazionale e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto medesimo;

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico della Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, ed è stata giuridicamente riconosciuta la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla predetta Federazione;

Vista la domanda, in data 28 dicembre 1928, con la quale le Confederazione suddetta ha chiesto che venga revocato il riconoscimento giuridico dei Sindacati Provinciali e dei Sindacati ed Unioni Nazionali sopra indicati; venga concesso, a norma di legge, il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti, come nell'elenco allegato alla detta domanda, e vengano approvati i relativi statuti-tipo;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso con Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, dei Sindacati Nazionali Fascisti e dell'Unione Nazionale dei Sindacati Fascisti, già aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, e costituiti per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto medesimo.

E' altresì revocato il riconoscimento giuridico, concesso con Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, dei Sindacati Provinciali Fascisti, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie enunciate nell'elenco annesso al decreto medesimo, e già aderenti alla citata Federazione Nazionale.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti ed ai Sindacati Interprovinciali Fascisti, aderenti alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, ed indicati nell'elenco annesso che forma parte integrante del presente decreto, ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti e dei Sindacati Interprovinciali Fascisti, riconosciuti ai termini del comma precedente, secondo i rispettivi testi conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti le Federazioni Nazionali ed i Sindacati Interprovinciali, come sopra riconosciuti.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, sono applicabili nei confronti delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti e dei Sindacati Interprovinciali Fascisti, ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con il primo comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 6. — FERZI.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI TRASPORTI TERRESTRI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

I. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI FERRO-TRAMVIERI ED INTERNAVIGATORI (Ferrovieri, Tramvieri, Addetti alla navigazione lacuale, Addetti alla navigazione fluviale), con sede in Roma.

1° *Sindacato Fascista Piemontese Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie del Piemonte, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Fascista Lombardo Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie della Lombardia, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Fascista Ferro-tramvieri ed Internavigatori della Venezia Tridentina,* con competenza territoriale sulle provincie della Venezia Tridentina, e con sede in Trento.

4° *Sindacato Fascista Veneto Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, e con sede in Venezia.

5° *Sindacato Fascista Ferro-tramvieri ed Internavigatori della Venezia Giulia,* con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Udine e Zara, e con sede in Trieste.

6° *Sindacato Fascista Ligure Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie della Liguria, e con sede in Genova.

7° *Sindacato Fascista Emiliano Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie dell'Emilia, e con sede in Bologna.

8° *Sindacato Fascista Toscano Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie della Toscana, e con sede in Firenze.

9° *Sindacato Fascista Ferro-tramvieri ed Internavigatori del Lazio, dell'Umbria e degli Abruzzi e Molise,* con competenza territoriale sulle provincie del Lazio, dell'Umbria e degli Abruzzi e Molise, e con sede in Roma.

10° *Sindacato Fascista Marchigiano Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie delle Marche, e con sede in Ancona.

11° *Sindacato Fascista Campano Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie della Campania, e con sede in Napoli.

12° *Sindacato Fascista Ferro-tramvieri ed Internavigatori delle Puglie, della Basilicata e della Calabria,* con competenza territoriale sulle provincie delle Puglie, della Basilicata e della Calabria, e con sede in Bari.

13° *Sindacato Fascista Siciliano Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie della Sicilia, e con sede in Palermo.

14° *Sindacato Fascista Sardo Ferro-tramvieri ed Internavigatori,* con competenza territoriale sulle provincie della Sardegna, e con sede in Cagliari.

II. — FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI IMPIEGATI DI AZIENDE DI TRASPORTO E COMUNICAZIONE, con sede in Roma.

Sindacati Interprovinciali Fascisti degli Impiegati di Aziende di Trasporto e Comunicazione, costituiti in tutti i capoluoghi di regione, con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

III. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI ADDETTI ALLE COMUNICAZIONI ELETTRICHE (Telefonici aziende private, Radiotelegrafisti, Cablografisti, Telegrafisti aziende private), con sede in Roma.**

1° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Comunicazioni elettriche,* con competenza territoriale sulle provincie del Piemonte e della Lombardia, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Comunicazioni elettriche,* con competenza territoriale sulle provincie del Veneto, della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, e con sede in Venezia.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Comunicazioni elettriche,* con competenza territoriale sulle provincie dell'Emilia, Marche, Umbria, Abruzzi e Molise, e con sede in Bologna.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Comunicazioni elettriche,* con competenza territoriale sulle provincie della Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, e con sede in Roma.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista degli Addetti alle Comunicazioni elettriche,* con competenza territoriale sulle provincie della Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sicilia, e con sede in Napoli.

IV. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI LAVORATORI DEI PORTI, con sede in Roma.**

1° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Genova, Imperia 1°, Imperia 2°, San Remo, Savona, Spezia, Vado Ligure, e con sede in Genova.

2° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Follonica, Forte dei Marmi, Marina di Carrara, Marina di Massa, Livorno, Piombino, Portoferraio, Porto Santo Stefano, Viareggio, e con sede in Livorno.

3° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Anzio, Civitavecchia, Fiumicino, Terracina, e con sede in Roma.

4° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Castellammare di Stabia, Formia, Gaeta, Napoli, Portici, Pozzuoli, Procida, Salerno, Sorrento, Torre Annunziata, Torre del Greco, e con sede in Napoli.

5° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Cotrone, Marina di Catanzaro, Reggio Calabria, Santa Venere, e con sede in Reggio Calabria.

6° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Bari, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Gallipoli, Giovinazzo, Manfredonia, Margherita di Savoia, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Otranto, Peschici, Rodi Garganico, Taranto, Trani, Viesti e con sede in Bari.

7° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Ancona, Fano, Ortona a Mare, Pesaro, Pescara, Rimini, Sinigallia, Zara, e con sede in Ancona.

8° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Chioggia, Porto Corsini, Porto Garibaldi, Porto Nogaro, Ravenna, Venezia, e con sede in Venezia.

9° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Lussino, Monfalcone, Muggia, Pirano, Pola, Rovigno, Trieste, Val di Torre, e con sede in Trieste.

10° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Albona, Cherso, Fiume, e con sede in Fiume.

11° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Alghero, Arbatas, Bosa, Cagliari, Carloforte, Golfo Aranci, La Maddalena, Portoscuso, Porto Torres, Santo Antioco, Santa Teresa Gallura, Terranova Pausania, e con sede in Cagliari.

12° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Augusta, Canneto, Catania, Lipari, Messina, Milazzo, Pozzallo, Riposto, Siracusa, e con sede in Catania.

13° *Sindacato Interprovinciale Fascista Lavoratori dei Porti,* con competenza territoriale sui porti di Cefalù, Gela, Licata, Marsala, Palermo, Porto Empedocle, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, e con sede in Palermo.

V. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI ADDETTI AI TRASPORTI COMPLEMENTARI (Ausiliari delle comunicazioni, Vetturini, Barocciai, Facchini e Guardiani), con sede in Roma.**

1° *Sindacati Interprovinciali Fascisti Ausiliari delle Comunicazioni,* costituiti in tutti i capoluoghi di regione, con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

2° *Sindacati Interprovinciali Fascisti Vetturini e Barocciai,* costituiti in tutti i capoluoghi di regione, con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

3° *Sindacati Interprovinciali Fascisti Facchini e Guardiani,* costituiti in tutti i capoluoghi di regione, con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione.

VI. — **FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEGLI AUTOMOBILISTI, con sede in Roma.**

Sindacati Interprovinciali Fascisti degli Automobilisti costituiti in tutti i capoluoghi di regione, con competenza territoriale su tutte le provincie della rispettiva regione

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto-tipo dei Sindacati Interprovinciali Fascisti dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Sindacato Interprovinciale Fascista . . . (1) è costituita con sede in . . . . . una Associazione che riunisce sotto il simbolo del Littorio i lavoratori di ambo i sessi che esplicano la propria attività in qualità di . . . . . (1).

(1) A seconda dei casi:
a) ferrotramvieri ed internavigatori;
b) impiegati di aziende di trasporto e comunicazioni;
c) addetti alle comunicazioni elettriche;
d) lavoratori dei porti;
e) ausiliari delle comunicazioni;
f) automobilisti.

L'Associazione estende la sua competenza sul territorio delle provincie di . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti Terrestri e della Navigazione interna, ne accetta i principii e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa. Fa inoltre parte delle organizzazioni nazionali della categoria.

In quanto giuridicamente riconosciuto a termine della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione tutti gli appartenenti alla categoria per la quale è stato costituito.

Art. 3.

Con deliberazione del Direttorio del Sindacato, da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, nell'àmbito della circoscrizione del Sindacato stesso e nelle località ove sono maggiormente accentrati gli aderenti, apposite sezioni.

Tali sezioni sono organi interni dell'Associazione, creati unicamente ai fini dell'organizzazione, e non hanno quindi, nè possono avere, la rappresentanza degli aderenti.

Le loro attribuzioni e il loro funzionamento saranno determinati dal Direttorio del Sindacato d'accordo con la Confederazione e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo la mano d'opera e le capacità professionali dei lavoratori rappresentati;

b) di assicurare ai prestatori d'opera rappresentati, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi e di tariffe di lavoro, un equo regolamento dei rapporti di lavoro contemperando le esigenze dei lavoratori e delle imprese e subordinandole in ogni caso agli interessi superiori della Nazione;

c) di rappresentare la categoria dei prestatori d'opera che lo compongono, nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni professionali e dinanzi alla Magistratura del lavoro; di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di assistere i prestatori d'opera della categoria in tutte le altre vertenze che sorgessero fra essi ed i datori di lavoro e per le quali il Sindacato ritenga utile ed opportuno il suo intervento;

e) di esercitare, a norma della dichiarazione XXIV della Carta del Lavoro, azione selettiva fra i prestatori d'opera della categoria al fine di elevarne sempre più le capacità tecniche ed il valore morale;

f) di promuovere lo sviluppo, assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, tutelare i rappresentati — a norma della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro — nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative alla assicurazione infortuni ed alle assicurazioni sociali, anche mediante la creazione di istituti di mutualità, previdenza ed assistenza;

g) di diffondere e perfezionare l'istruzione tecnica e professionale dei rappresentati;

h) di adempiere a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) appartenere alla categoria per la quale il Sindacato è costituito;

b) aver compiuto il 18° anno di età;

c) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare, scrupolosamente, la disciplina sindacale.

Sulla domanda decide il direttorio del Sindacato; ove essa non sia accolta, è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, e in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta; e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e termini di cui al precedente art. 6;

b) per espulsione, deliberata dal Direttorio del Sindacato per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle associazioni superiori cui questo aderisce.

Sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

Qualora il numero dei soci o le condizioni locali o altre circostanze lo richiedano, il Direttorio del Sindacato potrà stabilire che l'assemblea sia convocata per sezioni, ognuna delle quali sarà presieduta da un delegato del Sindacato stesso e delibererà sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissato per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima; e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il segretario del Sindacato, oppure un suo delegato, nel caso previsto dal 3° comma del presente articolo, sono di diritto presidenti rispettivamente dell'assemblea o delle sezioni di questa. Il segretario non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo e i resoconti morali che lo riguardano; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea o della sezione stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segrèto nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le convocazioni dell'assemblea per sezioni: in tal caso il Direttorio del Sindacato stabilirà la ripartizione degli associati fra le varie sezioni e le altre norme eventualmente occorrenti.

In ogni caso il computo delle votazioni avvenute presso le varie sezioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni stesse è fatta dal segretario del Sindacato entro i tre giorni successivi a quello fissato per le convocazioni.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato e della relazione finanziaria dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti il Sindacato;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina del segretario del Sindacato. Tale nomina deve essere ratificata dal presidente della Confederazione cui il Sindacato aderisce, ed approvata a norma di legge;

e) nomina dei revisori dei conti;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti, ed uno è designato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il segretario. I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato ha il cómpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo del Sindacato da sottoporsi alla approvazione dell'assemblea;

d) di convocare le assemblee dei soci;

e) di provvedere in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni;

f) di deliberare sull'ammissione dei soci;

g) di designare i rappresentanti del Sindacato in tutti i Consigli, Enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento del Sindacato, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio del Sindacato.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti al Sindacato sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera c) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera b) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dal Direttorio della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni. I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera ed il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro; dell'Opera Nazionale per la maternità e per l'infanzia; dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 20.

L'esercizio finanziario s'inizia il 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dall'assemblea dei soci a norma del precedente art. 12. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione cui il Sindacato aderisce. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti, scegliendoli normalmente fra i soci del Sindacato i quali abbiano la competenza necessaria: l'assemblea può tuttavia scegliere due revisori anche fra le persone non iscritte al Sindacato, quando ciò sia necessario per assicurare un controllo adeguato sull'attività del Sindacato.

Art. 23.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione, a norma dei rispettivi statuti.

Art. 25.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 26.

I contratti collettivi di competenza del Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione della Confederazione Nazionale.

Art. 27.

Il Sindacato non potrà adire la Magistratura del lavoro nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dalla applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alle Associazioni superiori cui esso aderisce, ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti fra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 28.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione Nazionale cui esso aderisce.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria per la quale esso è costituito e nell'àmbito del territorio in cui esso opera.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato sia attore o convenuto.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi nei quali il Sindacato intende proporre azioni innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali, per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 29.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento, a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre facoltà di intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 30.

Spetta al Direttorio del Sindacato di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'articolo 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano o di buon lavoratore, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati dal Sindacato o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato o degli organismi di grado superiore cui il Sindacato stesso aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Direttorio del Sindacato.

Art. 32.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna.

Art. 33.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al Direttorio della Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti cui il Sindacato stesso aderisce l'espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti Terrestri e della Navigazione interna perchè dia il proprio *nulla osta.*

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso d'urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, ed ai principi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto-tipo delle Federazioni Nazionali dei Sindacati Fascisti dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

Con la denominazione di Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti (1) . . . . è costituita una Associazione che riunisce tutti i Sindacati di primo grado, regolarmente riconosciuti, che inquadrano i (1) . . . .

Fanno inoltre parte della Federazione Nazionale gli enti ed istituti a carattere nazionale che eventualmente si costituissero a vantaggio dei lavoratori delle categorie inquadrate, per gli scopi indicati all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

La Federazione Nazionale ha la propria sede in Roma.

Art. 2.

La Federazione Nazionale estende la sua competenza su tutto il territorio del Regno: essa fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge, dal presente statuto e dalla Confederazione cui aderisce, la rappresentanza nazionale di tutti i Sindacati di primo grado che la compongono.

Art. 3.

La Federazione nell'àmbito della sua competenza si propone:

a) di rappresentare legalmente tutte le Associazioni di grado inferiore che la compongono sia rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro, sia rispetto agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti i lavoratori della categoria inquadrata, sia infine dinanzi alla Magistratura del lavoro;

b) di coordinare le attività delle Associazioni aderenti, in armonia con gli interessi della categoria inquadrata e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

---

(1) A seconda dei casi: 1) ferrotramvieri ed internavigatori; 2) impiegati di aziende di trasporto e di comunicazione; 3) addetti alle comunicazioni elettriche; 4) lavoratori dei porti; 5) addetti ai trasporti complementari; 6) automobilisti.

d) di svolgere — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione della mano d'opera e delle capacità professionali;

e) di stipulare contratti collettivi aventi efficacia nell'ambito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione, e sostituirsi ai Sindacati aderenti nella stipulazione di contratti locali e nell'azione di competenza dei Sindacati stessi per la determinazione delle tariffe di lavoro;

f) di coadiuvare e coordinare l'azione esplicata dalle varie Associazioni aderenti per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione previsti dai rispettivi statuti;

g) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti a carattere nazionale;

h) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti, a carattere nazionale, aventi per scopo l'istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei lavoratori appartenenti alla categoria inquadrata;

i) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria da essa rappresentata e adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Delle Associazioni aderenti.

Art. 4.

Per essere ammessi a far parte della Federazione Nazionale, i sindacati di primo grado e gli istituti assistenziali non ancora riconosciuti debbono presentare regolare domanda, accompagnata da copia del relativo statuto e da una relazione intorno alle origini ed alle attività spiegate dalla fondazione in poi, nonchè l'elenco dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Tale domanda deve contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione Nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione Nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il segretario della Federazione Nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione, cui spetta ratificare tale deliberazione e chiedere, in caso di ratifica ed a norma di legge, il riconoscimento giuridico del Sindacato o l'attribuzione della personalità giuridica all'Istituto assistenziale.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporre le ragioni alla Confederazione la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio della Federazione Nazionale circa l'ammissione di un sindacato o di un istituto assistenziale, o confermino il negato accoglimento della domanda, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 5.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto alle Associazioni regolarmente iscritte e giuridicamente riconosciute, le quali sono tenute a fornire alla Federazione Nazionale tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 6.

L'adesione alla Federazione Nazionale impegna l'Associazione senza limiti di tempo.

L'Associazione il cui riconoscimento venga revocato perde la qualità di socio della Federazione Nazionale.

Art. 7.

I rapporti che i vari Sindacati di primo grado costituenti la Federazione Nazionale abbiano fra loro saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione Nazionale medesima.

Nessun Sindacato di primo grado potrà avere rapporti con Associazioni di grado pari a quello della Federazione Nazionale cui aderisce, se non pel tramite di questa.

I rapporti fra la Federazione Nazionale e le altre Associazioni di pari grado costituenti la Confederazione sono regolati dalle istruzioni e deliberazioni di questa.

TITOLO III.

Organi della Federazione Nazionale.

Art. 8.

Sono organi della Federazione Nazionale:
a) il Consiglio;
b) il Direttorio;
c) il segretario.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti alla Federazione Nazionale, e da un delegato per ciascuna delle sezioni eventualmente costituite nel seno dei Sindacati stessi.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i membri del Direttorio della Federazione Nazionale: essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

La Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine, quando il Direttorio della Federazione lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal Direttorio della federazione in accordo col segretario.

A cura di quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere, in caso di urgenza, ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Consiglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano: il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto a partecipare alle sedute del Consiglio i segretari di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi alla Federazione Nazionale.

Art. 10.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione Nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio della Federazione Nazionale si compone del segretario della Federazione stessa che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Consiglio fra i suoi componenti ed uno è designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso, purchè appartenente alla categoria.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio della Federazione Nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Federazione Nazionale, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

d) di convocare il Consiglio, d'accordo con il segretario;

e) di deliberare sull'ammissione alla Federazione Nazionale di Associazioni e di Istituti assistenziali;

f) di deliberare le istruzioni da impartire ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi, a norma del presente statuto;

g) di designare i rappresentanti della Federazione Nazionale in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 13.

Il segretario della Federazione Nazionale è nominato dal presidente della Confederazione; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La sua nomina dev'essere ratificata a norma di legge.

Art. 14.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione Nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio della Federazione Nazionale.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina delle Associazioni dipendenti dalla Federazione Nazionale, cura il collegamento ed il coordinamento delle funzioni fra i vari Sindacati aderenti ed adempie a tutte le altre funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione Nazionale aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che, per acquisti lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione Nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segre-

tario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio della Federazione Nazionale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione Nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione Nazionale sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dalla Federazione Nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro, dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia, dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione Nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Consiglio potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 19.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio della Federazione Nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dal Consiglio a norma del precedente art. 10. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale cui la Federazione stessa aderisce. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21.

Il Consiglio della Federazione Nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una relazione che sarà comunicata alla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce e sottoposta all'approvazione del Consiglio della Federazione Nazionale.

Titolo V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 22.

La Federazione Nazionale stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione Nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione Nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dell'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione Nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria di lavoratori da essa rappresentati, quando le questioni, le vertenze e i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza e con l'autorizzazione della Confederazione, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale e nelle discussioni per la determinazione delle tariffe di lavoro riferentisi alle categorie di lavoratori da essa rappresentati.

Art. 24.

I contratti collettivi di competenza della Federazione Nazionale sono firmati dal segretario quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del primo comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il

Direttorio avrà approvati gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale le attribuzioni di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione della Confederazione Nazionale.

Art. 25.

La Federazione Nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione Nazionale o agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori a norma della citata legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 26.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, la Federazione Nazionale non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione Nazionale.

Qualora la Federazione Nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione Nazionale la rappresentanza dinanzi alla Magistratura del lavoro della categoria che in essa è inquadrata.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione Nazionale sia attrice o convenuta.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi in cui la Federazione Nazionale intenda proporre azioni innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 27.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero fra i Sindacati dipendenti e le altre Associazioni sindacali.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie ed i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte dei Sindacati interprovinciali dipendenti dalla Federazione stessa.

La Federazione Nazionale ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro e nei quali qualcuno dei Sindacati dipendenti sia attore o convenuto.

Art. 28.

Spetta al Direttorio della Federazione Nazionale di concedere agli organi centrali di collegamento la facoltà di dettare norme generali sulle condizioni di lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il Direttorio della Federazione Nazionale, su proposta dei Direttorii dei Sindacati di primo grado, può deliberare l'espulsione da questi ultimi dei soci i quali abbiano commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi morali e materiali dell'organizzazione sindacale, o che dimostrino difetto di senso nazionale o morale, o quando la gravità dei fatti commessi non consenta la loro permanenza nei Sindacati.

Le deliberazioni del Direttorio saranno prese sulla base degli elementi e delle informazioni forniti dai Sindacati e delle eventuali note e difese scritte che saranno state comunicate ai Sindacati stessi dagli interessati.

Il provvedimento di espulsione deve essere, a cura del segretario della Federazione Nazionale, notificato all'interessato mediante lettera raccomandata. L'interessato ha diritto a farsene rilasciare copia integrale.

Entro un mese dalla notifica l'interessato può presentare ricorso al presidente della Confederazione Nazionale.

E' salvo in ogni caso il diritto di ricorrere al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale, per le deliberazioni di sua competenza, la censura, o la sospensione dalla carica e dalle funzioni, dei dirigenti dei Sindacati dipendenti, per le infrazioni previste nello statuto confederale.

Art. 31.

Il Direttorio della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti delle Associazioni che commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale.

Il Direttorio è tenuto a proporre alla Confederazione la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti, ove si ravvisi che possa occorrere l'applicazione, da parte del Ministero stesso, dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Direttorio ha infine la facoltà di denunciare alla Confederazione tutte le altre infrazioni commesse dalle Associazioni dipendenti o dai loro dirigenti, per l'adozione dei provvedimenti che la Confederazione stessa o le autorità competenti crederanno opportuno di adottare.

Art. 32.

Eccettuato il caso previsto dal 2° comma dell'articolo precedente, tutte le volte che la Confederazione Nazionale delibererà la sospensione o la revoca dalla carica dei dirigenti dei Sindacati, sarà nominato dal presidente della Confederazione stessa un commissario straordinario, determinandone i poteri e la durata del mandato, che non potrà eccedere i sei mesi.

Il commissario straordinario dovrà essere scelto fra le persone indicate in apposito elenco, approvato dal Ministero delle corporazioni, cui spetta anche di ratificare i provvedimenti di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 33.

Indipendentemente dalla proposta dei provvedimenti disciplinari indicati negli articoli precedenti, la Federazione Nazionale ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sull'attività dei Sindacati dipendenti, riferendone alla Confederazione Nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione Nazionale o da un terzo dei Sindacati dipendenti. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione Nazionale, perchè dia il proprio *nulla osta*.

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Federazione Nazionale. Le relative deliberazioni non saranno valide, se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza, o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse, a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione Nazionale, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti terrestri e della Navigazione interna ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le Corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 470.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 76.

Riconoscimento giuridico delle Associazioni sindacali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, ed approvazione dei relativi statuti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Provinciali Fascisti, aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie indicate nell'elenco annesso al decreto stesso;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico ai Sindacati Nazionali Fascisti degli Impiegati bancarii e degli Ausiliarii degli Enti di credito;

Visto il Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, col quale è stato revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, ed è stata giuridicamente riconosciuta la Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, che inquadra tutte le Associazioni sindacali della categoria, già dipendenti dalla predetta Federazione;

Vista la domanda, in data 22 dicembre 1928, con la quale la Confederazione predetta ha chiesto che venga revocato il riconoscimento giuridico dei Sindacati Provinciali e Nazionali sopraindicati; venga concesso, a norma di legge, il riconoscimento giuridico alle Associazioni sindacali aderenti, come nell'elenco allegato alla detta domanda, e vengano approvati i relativi statuti-tipo;

Visti gli articoli 4, 8 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 37 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 7 aprile 1927, n. 651, del Sindacato Nazionale Fascista Impiegati Bancarii e del Sindacato Nazionale Fascista Ausiliarii degli Enti di credito, già aderenti alla Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii.

E' altresì revocato il riconoscimento giuridico, concesso col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1718, dei Sindacati Provinciali Fascisti costituiti in ciascuna Provincia del Regno, per le categorie enunciate nell'elenco annesso al decreto medesimo, e già aderenti alla citata Federazione Nazionale.

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alle Federazioni Nazionali di categoria ed ai Sindacati Interprovinciali aderenti alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii ed indicati nell'elenco annesso, che forma parte integrante del presente decreto ed è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Sono approvati gli statuti delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Interprovinciali, riconosciuti ai termini del comma precedente, secondo i rispettivi testi, conformi ai modelli annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, all'approvazione della nomina dei dirigenti le Federazioni Nazionali di categoria ed i Sindacati Interprovinciali, come sopra riconosciuti.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 del Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2725, sono applicabili nei confronti delle Federazioni Nazionali e dei Sindacati Interprovinciali, ai quali viene concesso il riconoscimento giuridico con il 1° comma del precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, *foglio* 5. — FERZI.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI ADERENTI ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI FASCISTI DEI BANCARII.

I. — **FEDERAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA.**

1° *Federazione Nazionale Fascista dipendenti da Istituti di Credito ordinario,* con sede in Roma.

2° *Federazione Nazionale Fascista dipendenti da Banche popolari,* con sede in Roma.

3° *Federazione Nazionale Fascista dipendenti da Casse rurali, Agenzie ed Enti ausiliari del Credito,* con sede in Roma.

4° *Federazione Nazionale Fascista dipendenti da Banchieri privati ed Istituti finanziari,* con sede in Roma.

II. — **SINDACATI INTERPROVINCIALI.**

1° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Alessandria, Aosta, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, e con sede in Torino.

2° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, e con sede in Milano.

3° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, Spezia, e con sede in Genova.

4° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Bolzano e Trento, e con sede in Trento.

5° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Fiume, Gorizia, Pola, Trieste, Zara, e con sede in Trieste.

6° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, e con sede in Venezia.

7° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, e con sede in Bologna.

8° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Siena, e con sede in Firenze.

9° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Ancona, Ascoli-Piceno, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, e con sede in Ancona.

10° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Aquila, Chieti, Frosinone, Perugia, Pescara, Roma, Rieti, Terni, Viterbo, e con sede in Roma.

11° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, e con sede in Bari.

12° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Avellino, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Matera, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, e con sede in Napoli.

13° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, e con sede in Palermo.

14° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, e con sede in Catania.

15° *Sindacato Fascista dei Bancarii,* con competenza territoriale sulle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari, e con sede in Cagliari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto-tipo dei Sindacati Interprovinciali Fascisti dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii.

TITOLO I.

Costituzione e scòpi.

Art. 1.

Con la denominazione di Sindacato Fascista dei Bancarii è costituita con sede in . . . . una Associazione che riunisce sotto il simbolo del Littorio i dipendenti — eccetto quelli di cui all'art. 6, ultimo comma, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130 — da Istituti di credito ordinario, Banche popolari, Casse rurali, Agenzie ed Enti ausiliari del credito, Banchieri privati, Istituti finanziari, ecc.

L'Associazione estende la sua competenza nel territorio delle provincie . . . .

Art. 2.

Il Sindacato fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, ne accetta i principî e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuto a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente nel territorio della sua circoscrizione tutti gli appartenenti alle categorie per le quali è stato costituito.

Agli effetti dello inquadramento degli associati nelle Federazioni Nazionali di categoria, il Sindacato suddivide gli associati stessi nei seguenti quattro gruppi:

1° Gruppo dipendenti Istituti di credito ordinario;

2° Gruppo dipendenti Banche popolari;

3° Gruppo dipendenti Casse rurali, Agenzie ed Enti ausiliari del credito;

4° Gruppo dipendenti Banchieri privati ed Istituti finanziari.

Art. 3.

Con deliberazione del Direttorio del Sindacato, da approvarsi dalla Confederazione, potranno costituirsi, nell'àmbito della circoscrizione del Sindacato stesso e nelle località ove sono maggiormente accentrati gli aderenti, apposite sezioni.

Tali sezioni sono organi interni dell'Associazione, creati unicamente ai fini dell'organizzazione, e non hanno quindi, nè possono avere, la rappresentanza degli aderenti.

Le loro attribuzioni e il loro funzionamennto saranno determinati dal Direttorio del Sindacato, d'accordo con la Confederazione e con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 4.

Il Sindacato, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di utilizzare nel miglior modo le attività e le capacità professionali dei lavoratori rappresentati;

b) di assicurare, ai prestatori d'opera rappresentati, mediante lo studio, la preparazione e la stipulazione di contratti collettivi o di tariffe di lavoro, un equo regolamento dei rapporti di lavoro, contemperando le esigenze dei lavoratori e delle imprese e subordinandole in ogni caso agli interessi superiori della Nazione;

c) di rappresentare la categoria dei prestatori d'opera che lo compongono, nei confronti delle Autorità politiche ed amministrative, delle altre Associazioni professionali e dinanzi alla Magistratura del lavoro; di esperire azione conciliatrice nelle controversie individuali concernenti l'applicazione dei contratti collettivi;

d) di assistere i prestatori d'opera della categoria in tutte le altre vertenze che sorgessero fra essi ed i datori di lavoro e per le quali il Sindacato ritenga utile ed opportuno il suo intervento;

e) di esercitare, a norma della dichiarazione XXIV della Carta del Lavoro, azione selettiva fra i prestatori d'opera della categoria al fine di elevarne sempre più le capacità tecniche ed il valore morale;

f) di promuovere lo sviluppo, assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, tutelare i rappresentati — a norma della dichiarazione XXVIII della Carta del Lavoro — nelle pratiche amministrative e giudiziarie relative alla assicurazione infortuni ed alle assicurazioni sociali, anche mediante la creazione di istituti di mutualità, previdenza ed assistenza;

g) di diffondere e perfezionare l'istruzione tecnica e professionale dei rappresentati;

h) di adempiere a tutti gli altri còmpiti che gli derivino dalla Carta del Lavoro o gli siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o delle associazioni di grado superiore, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei soci.

Art. 5.

Per essere ammesso al Sindacato occorre:

a) appartenere alla categoria per la quale il Sindacato è costituito;

b) avere compiuto il 18° anno di età;

c) essere di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale;

d) non appartenere ad associazioni di fatto costituite per la stessa categoria e con gli stessi scopi;

e) non essere stato espulso da altre associazioni sindacali;

f) essere in possesso di tutti gli altri requisiti che siano prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti delle Associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 6.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al segretario del Sindacato e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto e degli statuti delle associazioni di grado superiore; di impegnarsi al pagamento, oltrechè dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati dagli organi sindacali, a norma delle disposizioni di legge e degli statuti; ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sindacale. Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarato a quale dei gruppi, costituiti nel seno del Sindacato, il socio intende di essere iscritto, agli effetti dell'inquadramento nelle Federazioni Nazionali di categoria.

Sulla domanda decide il Direttorio del Sindacato; ove essa non sia accolta, è ammesso il ricorso al presidente della Confederazione dei Sindacati Fascisti dei Bancarii e in ultima istanza, a norma dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un biennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta; e l'impegno si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio se il socio non presenta le dimissioni entro il trimestre anteriore alla scadenza del biennio stesso.

Art. 7.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti se non nei modi e nei termini di cui al precedente art. 6;

b) per esplusione, deliberata dal Direttorio del Sindacato, per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire al Sindacato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da esso richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni.

Art. 9.

I soci sono tenuti alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi stipulati dal Sindacato o dalle Associazioni superiori cui questo aderisce.

Sono altresì tenuti ad informare il Sindacato di tutte le controversie che sorgessero tra essi ed i loro datori di lavoro, sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I soci sono obbligati a chiedere l'intervento del Sindacato nei casi di inadempienza dei datori di lavoro, nelle forme ed agli effetti previsti dalle norme di legge sulle controversie individuali del lavoro.

TITOLO III.

Organi del Sindacato.

Art. 10.

Sono organi del Sindacato:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 11.

L'assemblea è costituita da tutti i soci iscritti al Sindacato.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile. In via straordinaria potrà essere convocata quando il Direttorio del Sindacato lo crederà opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci che abbiano diritto di parteciparvi, ovvero dai revisori dei conti.

Qualora il numero dei soci o le condizioni locali o altre circostanze lo richiedano, il Direttorio del Sindacato potrà stabilire che l'assemblea sia convocata per sezioni, ognuna delle quali sarà presieduta da un delegato del Sindacato stesso e delibererà sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti diramati, a cura del segretario del Sindacato, a tutti coloro che hanno diritto di partecipare all'assemblea. Tali avvisi dovranno essere inviati almeno otto giorni prima di quello fissati per la convocazione, e, nei casi di urgenza, almeno quattro giorni prima, e dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non possono partecipare all'assemblea i soci che non siano in regola col pagamento dei contributi obbligatori e suppletivi, e quelli che siano stati sospesi, durante il periodo della sospensione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

I membri del Direttorio del Sindacato hanno diritto di partecipare all'assemblea: essi però non hanno diritto a voto nelle deliberazioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Il segretario del Sindacato, oppure un suo delegato, nel caso previsto dal 3° comma del presente articolo, sono di diritto presidenti rispettivamente dell'assemblea o delle sezioni di questa. Il segretario non può presiedere l'assemblea nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo e i resoconti morali che lo riguardano; l'assemblea elegge in tal caso un presidente temporaneo.

La Confederazione Nazionale cui il Sindacato aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nell'assemblea da un suo delegato.

L'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà dei soci del Sindacato aventi diritto a parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la riunione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta. Il presidente dell'assemblea o della sezione stabilisce il sistema che deve essere seguìto per ogni deliberazione. Però le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche per le convocazioni dell'assemblea per sezioni: in tal caso il Direttorio del Sindacato stabilirà la ripartizione degli associati fra le varie sezioni, e le altre norme eventualmente occorrenti.

In ogni caso il computo delle votazioni avvenute presso le varie sezioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni stesse è fatta dal segretario del Sindacato entro i tre giorni successivi a quello fissato per le convocazioni.

Art. 12.

L'assemblea dei soci viene convocata per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività del Sindacato;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del Sindacato e della relazione finanziaria dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti del Sindacato;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina del segretario del Sindacato. Tale nomina deve essere ratificata dal presidente della Confederazione cui il Sindacato aderisce, ed approvata a norma di legge;

e) nomina di tre revisori dei conti;

f) adempimento di tutte le altre attribuzioni che le siano deferite dal presente statuto o dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 13.

Il Direttorio del Sindacato si compone del segretario che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dall'assemblea fra i suoi componenti, e sono scelti fra gli appartenenti a ciascuno dei gruppi in cui si divide il Sindacato, ed il quinto è designato dalla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra.

Spetta ai membri del Direttorio scelti nel seno dei gruppi, di partecipare al Consiglio della Federazione Nazionale cui il gruppo aderisce, a norma del relativo statuto.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il segretario. I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, l'assemblea, convocata entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 14.

Il Direttorio del Sindacato ha il cómpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo del Sindacato da sottôporsi all'approvazione dell'assemblea;

d) di convocare le assemblee dei soci;

e) di provvedere in materia disciplinare, a norma delle successive disposizioni del presente statuto;

f) di deliberare sull'ammissione dei soci;

g) di designare i rappresentanti del Sindacato in tutti i Consigli, Enti ed organi, in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, nonchè dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

Art. 15.

Il segretario del Sindacato dura in carica due anni e può essere riconfermato.

Egli ha la rappresentanza del Sindacato rispetto alle autorità politiche ed amministrative della circoscrizione, alle associazioni di grado superiore ed ai terzi; dirige il Sindacato ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione; spetta ad esso la rappresentanza del Sindacato nel Congresso nazionale della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii.

Vigila e cura l'osservanza della disciplina ed adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, deliberazioni ed istruzioni delle associazioni di grado superiore cui il Sindacato aderisce.

TITOLO IV.

Patrimonio sociale, amministrazione, bilanci e revisori dei conti.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai lavori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso del Sindacato;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento del Sindacato, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, allo inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio del Sindacato.

Art. 17.

Costituiscono entrate del Sindacato:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad esso spettanti;

b) le quote spettanti al Sindacato sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dall'Associazione per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

Salva l'osservanza delle eventuali norme di legge emanate in materia, i limiti di imposizione e le modalità di riscossione dei contributi suppletivi dovranno essere determinati dal Direttorio della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni. I contributi stessi dovranno essere deliberati, entro i detti limiti, dall'assemblea del Sindacato, in sede di approvazione del bilancio. In nessun caso l'ammontare dei contributi suppletivi, sommati con le quote dovute dai soci per la tessera ed il distintivo, potrà eccedere la quota di contributo obbligatorio pagata da ciascun socio.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale dei soci;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro; dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia; dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia, previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 per cento delle entrate del Sindacato deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 19.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dall'assemblea dei soci un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni dell'assemblea ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. L'assemblea potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 20.

L'esercizio finanziario si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 21.

Il bilancio preventivo del Sindacato dovrà essere deliberato dal Direttorio del Sindacato stesso entro il mese di marzo di ciascun anno, ed approvato dall'assemblea dei soci, a norma del precedente art. 12.

Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarî. Se, entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione, la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci, stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale con l'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

L'assemblea dei soci nomina ogni biennio tre revisori dei conti, scegliendoli normalmente fra i soci del Sindacato i

quali abbiano la competenza necessaria: l'assemblea può tuttavia scegliere due dei revisori anche fra le persone non iscritte al Sindacato, quando ciò sia necessario per assicurare un controllo adeguato.

Art. 23.

I revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea e del Direttorio del Sindacato.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci e comunicata alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii.

TITOLO V.

Contratti collettivi di lavoro.

Art. 24.

Il Sindacato stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata, salvo i casi in cui le Associazioni di grado superiore esercitino la facoltà di sostituzione a norma dei rispettivi statuti.

Art. 25.

Il Sindacato, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, inviare un suo delegato ad assistere alle trattative ed alla conclusione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

Art. 26.

I contratti collettivi di competenza del Sindacato sono firmati dal segretario, quale legale rappresentante del Sindacato stesso, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvato gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato la ratifica della Confederazione nazionale.

Art. 27.

Il Sinldacato non potrà adire la Magistratura del lavoro, nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro, per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto lo esperimento delle pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alle Associazioni superiori cui esso aderisce, ovvero agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti fra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, a norma della citata legge e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 28.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, il Sindacato non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro se non avrà ottenuto l'autorizzazione della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii.

Qualora il Sindacato sia convenuto in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta al Sindacato la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, delle categorie per le quali esso è costituito e nell'àmbito del territorio in cui esso opera.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui il Sindacato sia attore o convenuto.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi nei quali il Sindacato intende proporre azione innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali, per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 29.

Nelle controversie individuali dipendenti da inadempienza dei contratti collettivi di lavoro, il Sindacato, al quale sia stato denunciato l'inadempimento a norma delle disposizioni di legge sulle controversie individuali, dovrà comunicare sollecitamente al denunciante se intenda frapporre i suoi uffici per la composizione della controversia.

Il Sindacato ha sempre facoltà d'intervenire nei giudizi relativi alle dette controversie.

Art. 30.

Spetta al Direttorio del Sindacato di concedere eventualmente agli organi centrali di collegamento la facoltà di emanare norme generali sulle condizioni del lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'articolo 56 delle relative norme di attuazione.

TITOLO VI.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 31.

Il segretario del Sindacato ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buon cittadino italiano o di buon lavoratore, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro stipulati dal Sindacato o comunque non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalla Carta del Lavoro e dalle norme, istruzioni e deliberazioni del Sindacato o degli organismi di grado superiore cui il Sindacato stesso aderisce.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto a ricorrere al Direttorio del Sindacato.

Art. 32.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di applicare la sospensione dall'esercizio dei diritti sociali, per un periodo non superiore a sei mesi, al socio il quale manchi agli impegni assunti con la domanda di ammissione, oppure trasgredisca agli ordini impartiti nell'àmbito delle loro attribuzioni dai dirigenti del Sindacato, o sia recidivo nelle infrazioni di cui all'articolo precedente, o quando le infrazioni stesse rivestano carattere di particolare gravità.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti, dandogli un

termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il termine stabilito, il Direttorio provvederà con deliberazione motivata da notificare all'interessato, che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione di cui al presente articolo l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii.

Art. 33.

Il Direttorio del Sindacato ha facoltà di proporre al presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii la espulsione di un socio, quando questi abbia commesso gravi atti di insubordinazione, oppure azioni contrarie agli interessi materiali e morali dell'organizzazione sindacale o che dimostrino difetto di senso nazionale e morale, ed in tutti quei casi nei quali la gravità dei fatti non consenta la permanenza del socio nel Sindacato.

Prima di usare la facoltà di cui al comma precedente, il Direttorio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Direttorio Nazionale della Confederazione, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 34.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio del Sindacato o da un terzo dei soci del Sindacato stesso. Esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente inviate alla presidenza della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii perchè dia il proprio *nulla osta.*

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare l'assemblea del Sindacato. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con una maggioranza di almeno un terzo dei soci del Sindacato aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione.

E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 35.

In caso di revoca del riconoscimento del Sindacato, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso R. decreto.

Art. 36.

Per tutto quanto non è preveduto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii ed ai princìpi generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto-tipo delle Federazioni Nazionali Fasciste dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii.

TITOLO I.

Costituzione e scopi.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Roma, la Federazione Nazionale Fascista . . . . (1).

La Federazione estende la sua competenza in tutto il territorio del Regno: essa fa parte della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, ne accetta i princìpi e si sottopone a tutte le deliberazioni e disposizioni della stessa.

In quanto giuridicamente riconosciuta, come Associazione di grado superiore ha, nei limiti di competenza disposti dalla legge e dal presente statuto, e dalla Confederazione cui aderisce, la rappresentanza nazionale di tutti i . . . . (1).

Art. 2.

La Federazione è formata dai gruppi dei dipendenti . . . . (2) costituiti nel seno dei Sindacati interprovinciali dei bancarii.

Fanno inoltre parte della Federazione gli enti ed istituti a carattere nazionale che eventualmente si costituissero a vantaggio dei lavoratori delle categorie inquadrate, per gli scopi indicati all'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 3.

La Federazione, nell'àmbito della sua competenza, si propone:

a) di rappresentare legalmente la categoria di prestatori d'opera che la compongono, sia rispetto alle Autorità politiche ed amministrative, sia rispetto alle corrispondenti Associazioni dei datori di lavoro, sia rispetto agli Enti, Istituti ed Associazioni a carattere nazionale che abbiano fini interessanti i lavoratori della categoria inquadrata, sia, infine, dinanzi alla Migistratura del lavoro;

b) di coordinare, limitatamente alla categoria da essa rappresentata, le attività dei Sindacati da cui dipendono i gruppi aderenti, in armonia con gli interessi della categoria stessa e con quelli superiori della Nazione;

c) di studiare e risolvere, in conformità delle leggi e secondo le direttive della Confederazione, i problemi economici, sindacali e sociali relativi alla categoria;

d) di svolgere — in conformità di quanto dispongono la Carta del Lavoro e le norme di legge sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro — opportuna azione intesa alla migliore utilizzazione delle attività e delle capacità professionali;

e) di stipulare contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della circoscrizione territoriale e della categoria rappresentata dalla Federazione, e sostituirsi ai Sindacati aderenti nella stipulazione di contratti locali e nell'azione di competenza dei Sindacati stessi per la determinazione di tariffe di lavoro interessanti la categoria;

---

(1) A seconda dei casi: *a)* dipendenti Istituti di credito ordinario; *b)* dipendenti Banche popolari; *c)* dipendenti Casse rurali, agenzie ed enti ausiliari del credito; *d)* dipendenti banchieri privati ed Istituti finanziarii.

(2) A seconda dei casi: *a)* da Istituti di credito ordinario; *b)* da Banche popolari; *c)* da Casse rurali, agenzie ed enti ausiliari del credito; *d)* da banchieri privati ed Istituti finanziarii.

f) di coadiuvare e coordinare l'azione che i Sindacati da cui dipendono i gruppi aderenti esplicano a vantaggio degli appartenenti alla categoria per l'attuazione dei fini di assistenza, di previdenza, di istruzione e di educazione, previsti dai rispettivi statuti;

g) di promuovere lo sviluppo ed assecondare l'applicazione delle leggi sul lavoro e sulla previdenza, anche mediante la creazione di appositi istituti a carattere nazionale;

h) di promuovere la creazione e favorire lo sviluppo di istituti ed enti, a carattere nazionale, aventi per scopo la istruzione professionale e tecnica e l'educazione morale e nazionale dei prestatori d'opera appartenenti alla categoria inquadrata;

i) di esperire azione conciliatrice nelle controversie collettive interessanti la categoria da essa rappresentata, e adempiere a tutti gli altri còmpiti che le derivino dalla Carta del Lavoro o le siano attribuiti da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità e della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, nonchè dal presente statuto.

TITOLO II.

Dei gruppi aderenti.

Art. 4.

L'iscrizione dei gruppi di nuova costituzione alla Federazione avviene su domanda del Sindacato interprovinciale nel cui seno il gruppo è costituito: tale domanda deve essere accompagnata dall'elenco dei soci del Sindacato appartenenti al gruppo e da una relazione intorno all'attività della categoria nel territorio di competenza del Sindacato.

La domanda è sottoposta alle deliberazioni del Direttorio; se essa è accettata, il presidente della Federazione Nazionale dovrà rimettere gli atti alla Confederazione cui spetta ratificare tale deliberazione.

Se il Direttorio non intende accogliere la domanda, deve sottoporre le ragioni alla Confederazione, la quale decide in merito.

Contro le decisioni della Confederazione che non ratifichino le deliberazioni del Direttorio della Federazione circa l'ammissione di un gruppo o confermino il negato accoglimento della domanda, la Federazione o il Sindacato, da cui il gruppo dipende, possono rispettivamente ricorrere al Ministero delle Corporazioni.

Art. 5.

L'iscrizione degli Istituti ed Enti assistenziali alla Federazione avviene su domanda degli stessi, la quale deve essere accompagnata, oltrechè dalla relazione e dall'elenco di cui all'articolo precedente, anche dallo statuto e dalla indicazione delle persone investite delle cariche sociali.

La domanda deve inoltre contenere la dichiarazione esplicita di osservare le norme del presente statuto nonchè tutte le disposizioni e deliberazioni che saranno emanate dalla Federazione Nazionale: essa importa anche l'adesione alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancari e l'osservanza dello statuto della medesima e delle norme da essa emanate.

La Federazione nazionale ha facoltà di subordinare l'accoglimento della domanda alla revisione dello statuto e ad altre modalità.

Per l'accoglimento o per la reiezione della domanda saranno osservate le norme dei commi 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente. La Confederazione Nazionale, ove approvi la deliberazione del Direttorio della Federazione, provvederà a chiedere, a norma di legge, il riconoscimento giuridico dell'Istituto assistenziale.

Il ricorso di cui al predetto comma 4° dell'articolo precedente spetta anche all'Istituto assistenziale.

Art. 6.

I Sindacati locali dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati che interessino il gruppo ad essa aderente, e che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Art. 7.

I rapporti che i Sindacati dipendenti dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii abbiano tra loro nelle materie interessanti i gruppi inquadrati dalla Federazione saranno regolati dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione medesima.

I rapporti fra la Federazione e le altre Associazioni di pari grado costituenti la Confederazione sono regolati dalle istruzioni e deliberazioni di questa.

TITOLO III.

Organi della Federazione.

Art. 8.

Sono organi della Federazione Nazionale:

a) il Consiglio;

b) il Direttorio;

c) il segretario.

Art. 9.

Il Consiglio è costituito dai segretari di tutti i Sindacati di primo grado aderenti alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii e dai delegati dei gruppi inquadrati nella Federazione, facenti parte del Direttorio del Sindacato di primo grado, a norma del relativo statuto.

Partecipano di diritto al Consiglio il segretario e i membri del Direttorio della Federazione Nazionale: essi però non hanno diritto al voto nelle deliberazioni concernenti il conto consuntivo ed i resoconti morali che li riguardano.

Partecipano altresì di diritto al Consiglio i revisori dei conti.

La Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce ha facoltà di farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio da un suo delegato.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria una volta all'anno. In via straordinaria potrà essere convocato anche prima di tale termine, quando il Direttorio della Federazione lo creda opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Sindacati aderenti, o dai revisori dei conti.

La convocazione è fatta dal Direttorio della Federazione in accordo col segretario.

A cura di quest'ultimo, almeno dieci giorni prima della riunione, saranno diramati a tutti coloro che hanno diritto di partecipare al Consiglio avvisi scritti con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. Il suddetto termine potrà essere in caso di urgenza ridotto a cinque giorni.

La riunione del Consiglio è valida quando sia presente almeno la metà di coloro che debbono parteciparvi; trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Il segretario della Federazione nazionale è di diritto presidente del Consiglio; egli però non può presiedere il Con-

siglio nelle discussioni riguardanti il conto consuntivo ed i resoconti morali che lo riguardano: il Consiglio elegge in tal caso un presidente temporaneo.

Ciascun partecipante ha diritto ad un voto.

Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata e seduta o per appello nominale. Il presidente del Consiglio stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione. Le deliberazioni concernenti persone devono sempre prendersi per scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

I partecipanti che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Non avranno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio i segretari ed i membri del Direttorio di quei Sindacati che non fossero in regola col versamento dei contributi suppletivi alla Federazione.

Art. 10.

Il Consiglio viene convocato per i seguenti oggetti:

a) deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della Federazione Nazionale e gli interessi della categoria da essa rappresentata;

b) approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione, delle relazioni finanziarie dei revisori dei conti, nonchè delle relazioni morali ed economiche dei dirigenti della Federazione;

c) nomina di quattro membri del Direttorio e del tesoriere-economo;

d) nomina dei revisori dei conti;

e) adempimento di tutte le altre attribuzioni che gli siano deferite dal presente statuto e dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 11.

Il Direttorio della Federazione Nazionale si compone del segretario della Federazione stessa che lo presiede, e di cinque membri dei quali quattro sono eletti dal Consiglio, fra i suoi componenti, ed uno è designato dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra, anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso, purchè appartenente alla categoria.

I membri del Direttorio durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Direttorio si raduna normalmente una volta ogni bimestre; straordinariamente tutte le volte che il segretario crederà opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dai revisori dei conti.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due dei membri, oltre il segretario.

I membri del Direttorio che si asterranno senza giustificato motivo dall'intervenire a tre sedute consecutive saranno considerati dimissionari.

Qualora vengano a cessare dalla carica due almeno dei membri del Direttorio, il Consiglio, convocato entro un mese, dovrà provvedere alla nomina dei nuovi membri.

Ciascun membro del Direttorio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del segretario.

Art. 12.

Il Direttorio della Federazione Nazionale ha il còmpito:

a) di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;

b) di curare l'attuazione del programma contenuto nel presente statuto;

c) di deliberare il bilancio preventivo della Federazione Nazionale da sottoporsi all'approvazione del Consiglio;

d) di convocare il Consiglio, d'accordo col segretario;

e) di deliberare sull'ammissione alla Federazione dei gruppi e degli Istituti assistenziali;

f) di deliberare le istruzioni da impartirsi ai dipendenti Sindacati di primo grado, per regolare i rapporti tra essi a norma del presente statuto;

g) di designare i rappresentanti della Federazione Nazionale in tutti i Consigli, Enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) di adempiere a tutte le altre mansioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto, deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Art. 13.

Il segretario della Federazione nazionale è nominato dal presidente della Confederazione; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La sua nomina deve essere ratificata a norma di legge.

Art. 14.

Il segretario dirige e rappresenta la Federazione Nazionale ed è responsabile del suo andamento e della sua amministrazione.

E' di diritto presidente del Consiglio e del Direttorio della Federazione Nazionale.

Vigila sull'osservanza della disciplina, cura il collegamento ed il coordinamento delle organizzazioni dipendenti ed adempie a tutte le funzioni demandategli dal presente statuto, dalle leggi e regolamenti dello Stato, e dallo statuto deliberazioni ed istruzioni della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce.

Titolo IV.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 15.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque, vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

L'inventario del patrimonio sociale, da compilarsi all'inizio del funzionamento della Federazione Nazionale, deve essere debitamente aggiornato e presentato, a cura del segretario, all'inizio di ogni esercizio finanziario, al Direttorio della Federazione Nazionale.

Art. 16.

Costituiscono entrate della Federazione Nazionale:

a) l'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) le quote spettanti alla Federazione Nazionale sul fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563;

c) gli interessi delle somme formanti il fondo di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente;

d) gli interessi delle somme accantonate come alla lettera *b*) dell'articolo precedente;

e) le somme incassate dalla Federazione Nazionale per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (fitti, canoni, proventi per servizi speciali resi ai soci, diritti, ritenute, ecc.).

L'ammontare delle quote dei contributi suppletivi di cui alla lettera *a*) sarà stabilito dal Direttorio della Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce, con l'approvazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 17.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, indennità di viaggio, trasporti, ecc.), le spese per l'organizzazione sindacale, per gli uffici di collocamento, per l'assistenza economico-sociale, morale-religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale;

b) i contributi obbligatori a favore dell'Opera Nazionale del Dopolavoro; dell'Opera Nazionale per la Maternità e per l'Infanzia; dell'Opera Nazionale Balilla e del Patronato Nazionale;

c) quelle per la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Almeno l'80 % delle entrate della Federazione Nazionale deve essere assegnato alle spese obbligatorie di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Tutte le altre spese sono facoltative.

Art. 18.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione sociale sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio ed alle norme contenute nello statuto e negli eventuali regolamenti di amministrazione che saranno compilati dalla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce. Il tesoriere-economo redige altresì lo schema del bilancio preventivo e compila il conto consuntivo. Il Consiglio potrà stabilire che il tesoriere-economo sia tenuto a versare cauzione.

Art. 19.

L'esercizio finanziario s'inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 20.

Il bilancio preventivo dovrà essere deliberato dal Direttorio della Federazione Nazionale entro il mese di marzo di ciascun anno ed approvato dal Consiglio a norma del precedente art. 10. Dopo tale approvazione dovrà essere comunicato alla Confederazione Nazionale cui la Federazione stessa aderisce. Se entro i dieci giorni successivi a tale comunicazione la Confederazione non fa alcuna osservazione, il bilancio s'intende senz'altro ratificato.

Il conto consuntivo dovrà essere compilato dal tesoriere-economo non più tardi dei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario e sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'articolo seguente.

Resta in ogni caso ferma l'osservanza di ogni altra norma per la compilazione e l'approvazione dei bilanci stabilita dalla legge o dettata dalla Confederazione Nazionale coll'assenso del Ministero delle corporazioni.

Art. 21

Il Consiglio della Federazione Nazionale nomina ogni biennio tre revisori dei conti i quali hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio stesso nonchè a quelle del Direttorio.

Essi debbono esaminare e controllare il conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed accompagnarlo con una loro relazione che sarà comunicata alla Confederazione Nazionale cui la Federazione aderisce e sottoposta all'approvazione del Consiglio della Federazione Nazionale.

TITOLO V.

Dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 22.

La Federazione Nazionale stipula i contratti collettivi aventi efficacia nell'àmbito della sua circoscrizione territoriale e per tutta o parte della categoria rappresentata, salvo che la Confederazione Nazionale eserciti, a norma del proprio statuto, la facoltà di sostituzione.

Art. 23.

La Federazione Nazionale, prima di iniziare le trattative per la stipulazione di un contratto collettivo con la corrispondente Associazione di datori di lavoro o per la modifica di un contratto esistente, deve rivolgere alla Confederazione richiesta motivata per ottenere l'autorizzazione a stipulare.

La Confederazione Nazionale, oltre alla facoltà prevista dall'articolo precedente, può, quando lo ritenga opportuno, far partecipare un suo delegato alle trattative ed alla stipulazione del contratto, oppure impartire le direttive che ritenga del caso.

La Federazione Nazionale può, con la preventiva autorizzazione della Confederazione, avocare a sè la trattazione di qualsiasi questione o vertenza o la stipulazione di contratti collettivi, interessanti la categoria di lavoratori da essa rappresentata, quando le questioni, le vertenze e i contratti stessi rivestano carattere generale od abbiano particolare importanza per la categoria.

Ha pure facoltà di intervenire, a titolo di assistenza e con l'autorizzazione della Confederazione, nelle trattative per la stipulazione di qualsiasi contratto locale e nelle discussioni per la determinazione delle tariffe di lavoro riferentisi alle categorie di prestatori d'opera da essa rappresentate.

Art. 24.

I contratti collettivi di competenza della Federazione Nazionale sono firmati dal segretario, quale rappresentante legale della Federazione stessa, agli effetti del 1° comma dell'art. 49 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, dopo che il Direttorio avrà approvati gli accordi intervenuti con le corrispondenti Associazioni sindacali.

Il segretario può, ove lo ritenga necessario, delegare con mandato speciale l'attribuzione di cui al comma precedente.

In tutti i casi il contratto collettivo non sarà valido se non abbia riportato l'approvazione della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii.

Art. 25.

La Federazione Nazionale non potrà adire la Magistratura del lavoro, nè gli arbitri eventualmente previsti dai contratti di lavoro per la decisione delle controversie collettive dipendenti dall'applicazione dei contratti stessi, se non avrà chiesto l'esperimento delle pratiche conciliative, ai sensi dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563, alla Confederazione Nazionale o agli organi centrali di collegamento eventualmente costituiti tra le Associazioni di datori di lavoro e quelle dei prestatori d'opera, a norma della citata legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento, e tale esperimento non sia riuscito.

Art. 26.

Indipendentemente dagli obblighi di cui all'articolo precedente, la Federazione Nazionale non potrà proporre l'azione dinanzi alla Magistratura del lavoro, se non avrà ottenuta l'autorizzazione della Confederazione Nazionale.

Qualora la Federazione Nazionale sia convenuta in giudizio dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovrà darne avviso alla Confederazione entro tre giorni dalla notifica del ricorso.

Spetta alla Federazione Nazionale la rappresentanza, dinanzi alla Magistratura del lavoro, della categoria che in essa è inquadrata.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà della Confederazione Nazionale di intervenire nei giudizi in cui la Federazione Nazionale sia attrice o convenuta.

L'autorizzazione della Confederazione Nazionale deve essere chiesta inoltre in tutti gli altri casi in cui la Federazione Nazionale intenda proporre azioni innanzi alla magistratura ordinaria o alle giurisdizioni speciali per controversie di carattere patrimoniale.

Art. 27.

La Federazione ha l'obbligo di spiegare ogni attività per conciliare le controversie che sorgessero tra i Sindacati da cui dipendono i gruppi ad essa aderenti e le altre Associazioni sindacali, per le materie interessanti i gruppi stessi.

In ogni caso dovrà fornire alla Confederazione tutte le notizie e i dati necessari per l'espletamento delle ulteriori pratiche conciliative, ed il proprio parere motivato sulle richieste di autorizzazione ad adire la Magistratura del lavoro che perverranno alla Confederazione da parte dei Sindacati da questa dipendenti, per le controversie relative alla categoria inquadrata nella Federazione.

La Federazione ha facoltà di intervenire nei giudizi intentati dinanzi alla Magistratura del lavoro, per le controversie interessanti la categoria inquadrata, e nei quali qualcuno dei Sindacati di primo grado sia attore o convenuto.

Art. 28.

Spetta al Direttorio della Federazione Nazionale di concedere agli organi centrali di collegamento la facoltà di dettare norme generali sulle condizioni del lavoro, a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 56 delle relative norme di attuazione.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 29.

Il segretario della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, per i provvedimenti di sua competenza, la censura o la sospensione dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati di primo grado, i quali, nello svolgimento di attività interessanti la categoria, commettano alcuna delle infrazioni previste nello statuto confederale.

Art. 30.

Il Direttorio della Federazione ha facoltà di proporre alla Confederazione Nazionale la revoca dalla carica e dalle funzioni dei dirigenti dei Sindacati di primo grado, i quali, nello svolgimento di attività interessanti la categoria federata, commettano mancanze per le quali sia prevista tale sanzione nello statuto confederale.

Il Direttorio è tenuto a proporre alla Confederazione Nazionale la denuncia al Ministero delle corporazioni dei Consigli direttivi dei Sindacati dipendenti, ove si ravvisi che possa occorrere l'appplicazione, da parte del Ministero stesso, dei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 3°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Il Direttorio ha infine la facoltà di denunciare alla Confederazione tutte le altre infrazioni commesse dai Sindacati di primo grado o dai loro dirigenti, nello svolgimento di attività interessanti la categoria federata, per l'adozione dei provvedimenti che la Confederazione stessa o le autorità competenti crederanno opportuno di adottare.

Art. 31.

Eccettuato il caso previsto dal 2° comma dell'articolo precedente, tutte le volte che la Confederazione Nazionale deliberà la sospensione o la revoca dalla carica dei dirigenti dei Sindacati, sarà nominato, dal presidente della Confederazione stessa, un commissario straordinario, determinandone i poteri e la durata del mandato, che non potrà eccedere i sei mesi.

Il commissario straordinario dovrà essere scelto fra le persone indicate in apposito elenco, approvato dal Ministero delle corporazioni, cui spetta anche di ratificare i provvedimenti di cui al 1° comma del presente articolo.

Art. 32.

Indipendentemente dalle proposte di provvedimenti disciplinari di cui agli articoli precedenti, la Federazione ha sempre facoltà di eseguire ispezioni ed indagini sulla attività dei Sindacati di primo grado interessanti la categoria federata, riferendone alla Confederazione Nazionale con le opportune proposte.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 33.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Direttorio della Federazione Nazionale o da un terzo dei Sindacati dipendenti. Esse debbono essere formulate per

iscritto e preventivamente comunicate alla presidenza della Confederazione Nazionale, perchè dia il proprio *nulla osta.*

Sulle modifiche dovrà deliberare il Consiglio della Federazione Nazionale. Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con la maggioranza di almeno un terzo dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto.

In caso di urgenza o quando particolari necessità lo richiedano, le modifiche potranno anche essere direttamente deliberate dal Direttorio della Confederazione. E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 34.

In caso di revoca del riconoscimento della Federazione Nazionale, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla liquidazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto dispone l'art. 20 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Sarà inoltre osservata la disposizione dell'art. 59 dello stesso Regio decreto.

Art. 35.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, allo statuto della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancarii, ed ai principî generali del diritto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

ROSSI ENRICO, *gerente*

(631) Roma -- Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.